

Dott. GIUSEPPE PRATO

APPUNTI

DI

GIURISPRUDENZA BANCARIA

IN INGHILTERRA

Estratto dal *Diritto commerciale*, vol. XVII, fasc. 3, anno 1899).

FIRENZE

STABILIMENTO PELLAS

COCCHI E CHITI Successori.


1899.

OTTECA

50
FACOLTÀ DI ECONOMIA

FP 1650

APPUNTI DI GIURISPRUDENZA BANCARIA
IN INGHILTERRA



Dott. GIUSEPPE PRATO

APPUNTI

DI

GIURISPRUDENZA BANCARIA

IN INGHILTERRA

(Estratto dal *Diritto commerciale*, vol. XVII, fasc. 3, anno 1899).

FIRENZE


STABILIMENTO PELLAS

COCCHI E CHITI Successori.

1899.

INVENTARIO

N. 1FP 2475.



I.

Chi volesse tentare un' esposizione compiuta di tutte le leggi che ressero e regolano tuttora le operazioni bancarie del Regno Unito andrebbe senza dubbio incontro a non indifferenti difficoltà.

Egli dovrebbe prender le mosse fin dal tempo degli Stuardi, quando i mercanti, abbandonata l'abitudine antica di depositare il proprio danaro alla Zecca od alla Torre di Londra, dove si trovava troppo bene esposto alla cupidigia ed alle dilapidazioni dei governanti, incominciarono ad affidarlo ad orefici i quali lo tenessero a loro disposizione, corrispondendo un certo interesse, orefici che fin d'allora furono chiamati *banchieri*. Dovrebbe vedere per quale atto solenne ed in mezzo a quali lotte sorse nel 1695 la Banca d'Inghilterra e come si venne via via svolgendo questo massimo istituto, protetto ed incoraggiato dal Parlamento con atti successivi di privilegio, la cui

serie ci conduce fino al famoso *Bank Charter Act* 19 Luglio 1844, legge su cui poggia tutto intiero l'imponente organismo dell'attuale regime bancario del Regno Unito; e dovrebbe infine tener conto di tutte le modificazioni che il Parlamento, con successivi *bills*, apportò alle primitive disposizioni, non dimenticando nessuno dei decreti coi quali il potere esecutivo diede applicazione ai voleri dei rappresentanti il paese. ¹

Il compito ch'io mi sono assunto è assai meno arduo, perchè molto più modesto.

Considerata la capitale importanza che la giurisprudenza as-

¹ Gli scrittori inglesi lamentano unanimi la mancanza di un lavoro largamente riassuntivo che riunisca ed ordini la varia e confusa legislazione in materia bancaria. Sono quarant'anni dacchè uscì il *Grant's Law of Banking*, il quale rappresentava allora l'unico tentativo fatto in materia. Di esso parecchie edizioni furono in seguito procurate, di cui l'una dal *Fisher* nel 1883 e l'ultima, nel 1897, dalli *Mackay* e *Plumptre*. Anche quest'ultima però, malgrado lodevoli sforzi e non indifferenti fatiche dei due editori, è lontana assai dal rappresentare un *desideratum*, avuto riguardo soprattutto all'enorme sviluppo assunto dalle leggi e dalla pratica bancaria nella seconda metà del nostro secolo.

sume in Inghilterra dove la legge, lungi dall'apparire cristallizzata in immutabili forme, si può ritenere in via di progresso e di elaborazione incessante, mi parve che non inutile potesse riuscire lo studiare, anche sommariamente ed in un numero necessariamente ristretto di casi, l'applicazione che delle leggi bancarie e commerciali fu data dai giudici inglesi, esaminando successivamente le più importanti sentenze che furono emanate e cercando di scorgere in che modo esse corrispondano al testo della legge e da quali criteri d'interpretazione appaiano dettate.

Un lavoro di spoglio e di classificazione assai largo fu già molto opportunamente intrapreso e condotto a termine dal Macleod per buona parte della giurisprudenza anteriore al 1876;² è dunque soltanto da quella data ch'io intendo prendere le mosse.³

Ma prima di incominciare la rassegna, pur troppo molto scarsa ed affatto incompiuta, delle sentenze che sui vari argomenti mi fu dato raccogliere, reputo indispensabile riassumere a brevissimi tratti le più importanti di-

² Cfr. *La teoria e la pratica delle banche*, in *Bib. dell'Econ.* s. III, v. VI. Torino 1879, pag. 2.

³ Delle sentenze anteriori a tale data riportai pochissime, scelte tra quelle che hanno un'importanza maggiore per la pratica commerciale.

⁴ Questa legge era stata preceduta, nel 23 Maggio 1834, da un altro atto importante col quale si era intrapreso il riordinamento dell'Ufficio dello Scacchiere ed operato il pas-

sposizioni legislative che ad esse più specialmente si riferiscono; e ciò per agevolare l'intelligenza di quanto in seguito verrò a mano a mano esponendo.

Due soprattutto sono le leggi di cui, per assoluta necessità di soggetto, mi è d'uopo occuparmi.

Primo e più importante ci viene innanzi il *Bank Charter Act* 19 Luglio 1844 che, come già notai, forma la base del regime bancario del Regno Unito.⁴

Scopo e ragione del legislatore nel promulgarlo fu quello di confermare, di estendere e di sancire in forma solenne i privilegi importanti che lo Stato intendeva accordare al grandioso istituto della Banca d'Inghilterra.

Col primo articolo pertanto si stabilisce doversi creare nella banca stessa un Dipartimento di emissione, tenuto rigorosamente separato dai dipartimenti di operazione.

Cogli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 si regolano le modalità dell'emissione accordata e si crea per essa uno speciale regime di favore, esentando da qualsiasi diritto di bollo ogni biglietto a vista al portatore della Banca d'Inghilterra.

saggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Inghilterra. Vedilo riportato in PLEBANO E SANGUINETTI, *La questione delle banche ed il servizio di tesoreria*. Firenze, 1869, p. 429 sg. Per la genesi, le forme e le peripezie del privilegio della Banca d'Inghilterra, cfr. tra gli altri MACLEOD, *Op. cit.* 409 segg.; GILBART, *The history, principles and practice of banking*. I. Londra 1882, p. 30 sgg.; CONANT, *A history of modern banks of issue*, 2 ed. Londra 1896, p. 78 sgg.

Coll'art. 10 si proibisce a tutti i banchieri (fatta eccezione per quelli che il 6 Giugno 1844 avessero legalmente in circolazione loro propri biglietti di banca) di iniziare una qualsiasi emissione.

E l'art. 11 estende tale proibizione alla tratta, accettazione, fabbricazione ed emissione delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, delle promesse in pagamento d'argento pagabili a vista al portatore.

Per lo stesso articolo si riconosce il diritto all'emissione di ogni società o compagnia attualmente autorizzata; diritto che non è pregiudicato dal fatto di cambiamenti che possano avvenire nella composizione del personale di detta compagnia, in ragione del trasporto di azioni o dell'ammissione di un nuovo associato o azionista o pel ritiro di uno dei soci o azionisti attuali, purchè il numero complessivo non sia superiore a sei.

Assai importante appare l'articolo 12 col quale si stabilisce che se uno dei banchieri autorizzati all'emissione fa fallimento o cessa di esercitare la professione di banchiere o di emettere biglietti, non potrà in avvenire riprendere l'emissione.

In tal caso la Regina in consiglio potrà autorizzare la Banca d'Inghilterra ad aumentare la propria emissione di una somma corrispondente (art. 5).

Gli articoli dal 13 al 22 stabiliscono le modalità e le garanzie che debbono reggere l'emissione

per parte dei banchieri autorizzati, le regolari e periodiche consegne che essi debbono fare ai commissari del bollo, le ispezioni ecc.

Tra essi è notevole l'art. 16, col quale si prevede il caso della fusione di due o più banche d'emissione.

In tale evenienza i commissari del bollo dovranno verificare l'ammontare delle singole emissioni e la somma di esse si considererà come il limite dell'ammontare dei biglietti che la Banca riunita potrà avere in circolazione.

È inteso che nessuna delle dette banche riunite potrà emettere biglietti dal giorno in cui il numero dei suoi associati od azionisti sorpassi il numero di sei.

L'art. 23 annulla dal 31 Dicembre 1844 tutte le convenzioni private in virtù delle quali molti banchieri autorizzati avevano rinunciato al diritto d'emissione a favore della Banca di Inghilterra.

A partire da quel giorno la Banca stessa dovrà corrispondere ai banchieri suddetti e per tutto il tempo ch'essi vorranno riceverla un'indennità dell'1% ogni anno, sulla media dell'ammontare dei biglietti della Banca d'Inghilterra emessi dai detti banchieri rispettivamente e rimasti realmente in circolazione.

Tale indennità tuttavia, in virtù dell'art. 25, cesserà di pien diritto col 1° Agosto 1856, se già non cessò per convenzione interve-

nuta o per un atto del Parlamento che vieti l'emissione.

L'art. 24 accorda alla Banca d'Inghilterra l'autorizzazione di stipulare, sopra tali basi, convenzioni con qualunque dei banchieri autorizzati all'emissione.

Coll'art. 26 si riconosce ad ogni società, compagnia od associazione, composta di qualsiasi numero d'individui, facente banca a Londra o 25 miglia intorno alla città, di accettare, trarre, o girare cambiali, purchè non pagabili a vista al portatore.

Ma alla Banca d'Inghilterra sarà riserbato il privilegio esclusivo del commercio di banca, privilegio che potrà, sotto certe garanzie e modalità, venire riscattato (art. 27).

Riassumendo pertanto, si scorge chiaramente in che consista il monopolio ed il privilegio della Banca d'Inghilterra; « altro non è che la proibizione a qualsiasi società bancaria inglese composta di più di sei persone di emettere biglietti o cambiali pagabili a vista; tutte le altre sorta di banche e di operazioni bancarie sono lasciate assolutamente libere. »⁵

Tale privilegio ha poi in pratica un'importanza maggiore e più larga che la semplice esposizione dei disposti legislativi al riguardo non potrebbe far supporre.

Il vero è che il monopolio quasi assoluto di emissione concesso

⁵ Cfr. MACLEOD, *Op. cit.*, p. 665.

alla Banca d'Inghilterra, per effetto di successive rinunzie di altri banchieri e per virtù di parecchie fusioni opportunamente promosse, venne a poco a poco acquistando alla banca stessa il quasi totale dominio nella circolazione cartacea del Regno Unito.

Il Patten riferisce come molti tra gli Inglesi, e tra gli stessi agenti e commessi di banca ignorino nel modo più completo che altre banche, all'infuori del grandioso istituto nazionale, abbiano facoltà di emettere e porre in circolazione biglietti; tanto che tale effetto si trova definito in qualche enciclopedia inglese: « Una nota promissoria *emessa dalla Banca d'Inghilterra* è pagabile a vista. »⁶

Nel fatto però parecchie banche conservano tuttora il diritto loro riconosciuto dall'atto citato e continuano, benchè in proporzioni relativamente trascurabili a tener in circolazione propri biglietti.

Tra le banche private esistenti nell'Inghilterra e nel Paese di Galles, 117 hanno tuttora una emissione autorizzata; alle quali debbono aggiungersi 56 delle Banche per azioni (*Joint Stock Banks*) le quali conservano lo stesso privilegio.

*
* *

Passando ora dal campo della costituzione a quello delle ope-

⁶ Cfr. *The Methods and Machinery of Practical Banking*, 7 ed. New York 1896, p. 366 sg.

razioni commerciali e bancarie propriamente dette, ci limiteremo ad esaminare una legge la quale, per la grandissima sua importanza, trova una quasi quotidiana applicazione nella pratica dei rapporti finanziari ed alla quale per conseguenza si riferisce la massima parte delle decisioni giuridiche che dovremo esaminare: voglio dire il *Bills of Exchange Act* 1882, legge intesa a « codificare le disposizioni relative alle lettere di cambio, *chèques* e pagherò cambiari. »⁷

Benchè, in ordine di data, il *Bills of Exchange Act* sia l'ultima delle tre leggi fondamentali, l'inglese, la francese e la germanica⁸, le quali possono considerarsi come la base dell'attuale diritto cambiario, corrispondendo rispettivamente a tre indirizzi giuridici affatto diversi, nondimeno possiamo con sicurezza asserire che esso rappre-

⁷ Una grandissima importanza avrebbero ancora il *Bankruptcy Act* 1883 e 1887, il *Companies Act* 1862, il *Bills of sale Act* 1878 e 1882, il *Deeds of arrangement Act* 1887, il *Forged transfers Act* 1891 e 1892 e parecchi altri. Volendomi limitare unicamente a quelle disposizioni legislative che trovano applicazione più frequente nelle sentenze da me esaminate, io me ne passo, riservandomi di citarne i singoli articoli quando se ne presenti la necessità. Per le minori leggi bancarie e le discussioni relative rimando poi alla classica opera del GILBART, *The history, principles and practice of banking*, v. II, p. 432, sg. e passim.

⁸ Il sistema francese ha per base il *Code de Commerce* del 1808; il germanico il Codice del 24 Nov. 1848 modificato dalle Novelle di Norimberga del 23 Gen. 1863 e tuttora vigente, (il nuovo Codice 10 Mag. 1879, andrà in vigore col 1900). Al primo, seguente la vecchia teoria del cambio traiettizio, fanno capo tuttora in massima parte i codici e le leggi speciali dell'Olanda, Lussemburgo, Polonia russa,

senta in realtà il sistema più antico dacchè, a somiglianza di quanto avvenne ed avviene per molte altre leggi del Regno Unito, i suoi promulgatori non intesero di creare una nuova legge, ma soltanto di codificare ed ordinare le disposizioni legali e le consuetudini già regolanti questa importantissima materia, non solo in Inghilterra, ma eziandio nella maggior parte delle Colonie e negli Stati Uniti.⁹

Ciò nondimeno, anzi appunto a cagione di ciò, l'atto stesso è dovunque considerato come un capolavoro del genere; come quello che sopra tutti si distingue per la praticità che ne informa ogni parte, per la chiarezza e precisione mirabili con cui provvede ai varî casi della pratica cambiaria, risolvendoli secondo un costante e scrupoloso principio di equità, nonchè per la facilità grandissima che accorda ai rapporti

Romania, Grecia, Serbia, Turchia, Egitto, Canada, Brasile, Messico e Uruguay; al secondo, il quale considera la cambiale come un vero e proprio titolo di credito, si riferiscono quelle della Germania, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Ungheria e Svizzera tedesca; esso informò ancora in parte la legislazione cambiaria del Belgio, Portogallo, Spagna, Argentina, Chili e dell'Italia, il cui Codice di Commercio, nella parte riferentesi alle cambiali, deve, secondo parecchi autori, classificarsi fra le leggi a tipo tedesco. Il nuovo Codice giapponese del 1893 rappresenta una fusione abbastanza armonica dei tre sistemi. Per i confronti che verrò a mano a mano accennando mi valgo in parte del bello studio dello SCHUSTER, *The British and foreign law of Bills of E. (Lectures) in Journal of the Institute of Bankers*, XIX, pp. 19 sgg., 55 sgg. 145 sgg.

⁹ Appena 21 capoversi di articoli dell'atto introducono innovazioni o non affermano consuetudini esistenti nella pratica.

commerciali, pur non dimenticando nessuna delle garanzie che valgono a proteggere e tutelare efficacemente in ogni occasione i diritti dei terzi.¹⁰

Il merito massimo della promulgazione di questa legge, imperiosamente reclamata da tutto intero il mondo degli affari inglese, spetta di diritto al benemerito *Institute of Bankers* di Londra, associatosi a tal fine colle Camere di Commercio riunite. Frutto di una lunga preparazione e di un maturo studio il *Bill* del 1882 risponde davvero alle necessità molteplici della pratica quotidiana e si applica con mirabile appropriazione ai casi più complicati e più sottili della consuetudine commerciale dei banchieri, per i quali esso rappresenta, secondo la geniale espressione di uno scrittore inglese, ciò che la bussola per il marinaio. Non inutile pertanto reputo possa tornare un breve esame delle sue disposizioni principali, quale introduzione e preparazione all'intelligenza dei vari

¹⁰ L'atto è inoltre assai notevole dacchè segna il primo tentativo di codificazione approvato dal Parlamento, rappresentando al tempo stesso un importante esperimento ed un nuovo indirizzo nella legislazione inglese.

¹¹ Cito da *The Bills of Exchange Act, 1882*, v. *Explanatory notes by F. Chalmers*, 7 ed. Londra 1892.

¹² Sola di tutti i codici, la legge inglese dichiara non esser essenziale alla validità d'una cambiale la specificazione della data e del luogo di pagamento. Oltre a ciò tutti i codici informantisi al tipo tedesco richiedono la denominazione di *cambiale* o *lettera di cambio* espressa nel contesto della scrittura. Cfr. *Allgemeine Deutsche Wechselordnung*, 4, *Codice di commercio italiano* 251, *Das Schweizeri-*

casi giuridici che ci verranno a mano a mano dinanzi.

Lettera di cambio, secondo la legge inglese, è « un incondizionato ordine di pagamento, « indirizzato da una persona ad « un'altra e firmato dalla prima, « di pagare a vista, oppure ad un « certo tempo data una somma di « danaro ad una determinata « persona, all'ordine di questa « o al portatore » (art. 3. 1).¹¹ Ogni effetto che non soddisfi a tutte tali condizioni non può chiamarsi una lettera di cambio. Non sono tuttavia condizioni essenziali alla sua validità la specificazione della data e del luogo in cui fu tratta (art. 3. 4).¹² Nulla osta a che il traente e il trattario siano la stessa persona: però in tal caso il possessore può a suo arbitrio considerare l'effetto come una lettera di cambio o come una nota promissoria (art. 5. 2). Il trattario ed il prenditore devono essere nominati o almeno indicati in modo chiaro così da non dar luogo

sche Obligationen recht. 722, *Legge sul Cambio Scandinava*, 1, *Ungarisches Wechselgesetz*, 3 ecc.

L'ammissione della cambiale al portatore, è pure comune al Codice *Giap.* 716 ed *Egiz.* ed alla legge americana. Il Vidari osservando nota però come quasi tutti i codici ammettano le cambiali all'ordine girate in bianco le quali presentano gli stessi eventuali pericoli. In Italia la giurisprudenza ha fino a un certo punto temperata la legge ammettendo nella pratica la cambiale emessa anche senza nome di prenditore. Ma il V. deplora tale violazione della legge, invocando una sanzione positiva alla pratica che dà ottimi frutti nell'Inghilterra e negli Stati Uniti. Cfr. *Corso di diritto commerciale*, VII, 330 sgg.

ad ambiguità (art. 6. 1; 7. 1). La lettera di cambio può essere resa pagabile anche a più d'una persona.

Può inoltre esser resa pagabile al titolare di un ufficio per tutto il tempo che dura in carica (art. 7. 2).¹³ Se poi la persona del prenditore fosse immaginaria o non esistente, la cambiale può considerarsi come pagabile al portatore (7. 3).

Quando una lettera di cambio non contiene parole che esplicitamente vietino la trasferta, s'intende negoziabile. Essa può essere pagabile all'ordine o al portatore; ma in tal caso è necessaria la dichiarazione esplicita nella formulazione oppure basta che l'ultima girata sia in bianco (8. 2, 3, 4).

La somma da pagarsi deve determinarsi in modo certo. Ove essa sia scritta in lettere ed in

¹³ La legge precedente non ammetteva la validità di una cambiale così concepita.

¹⁴ Si accostano a questa disposizione i citati Codd. *Germ.* 5, *Ung.* 4, *Sviz.* 722, e *Das Japanische Handelsgesetzbuch* 716, *Codigo de comercio Chileno* 630, *Codigo de comercio Argentino* 615, *Codigo Commercial Portuguez* 297. Invece i codici *It.* 291, e *Scand.* 6, dichiarano doversi ritenere valida la somma minore. Il Codice *Franc.* e quelli che ne derivano non si pronunciano in proposito, ma gli autori sono d'opinione che, in mancanza di circostanze speciali, deve ritenersi valida la somma scritta in lettere: Cfr. LYON-CAEN ET RENAULT, *Traité du Droit commercial*, IV, 55.

¹⁵ È questa una disposizione speciale alla legge *ing.* Le leggi a tipo germanico accordano solo la dilazione fino al più prossimo giorno feriale, quando il giorno della scadenza sia festivo (Cfr. Codd. *Germ.* 92, *It.* 290, 288, *Ung.* 103, *Sviz.* 819, *Scand.* 91, *Ol.* 154, *Port.* 314, *Giap.* 756, *Arg.* 614, 713). Quelle a tipo francese esigono invece il pagamento nel giorno che precede quello della scadenza, se

cifre e si verificano differenze, il debitore dovrà attenersi alla somma scritta in lettere (9. 1, 2).¹⁴

Se in una cambiale pagabile a un certo tempo data o a vista si omette la data, qualunque possessore può inscrivere (12. 1) e l'effetto stesso non perde la propria validità per il fatto di essere antedatato o postdatato, o perchè rechi la data di una Domenica (13. 2). Al debitore sono accordati tre giorni di tolleranza (*days of grace*) dalla data fissata per il pagamento (14. 1).¹⁵ Il traente ed il girante possono inserire una espressa stipulazione per la quale rifiutano o limitano la loro responsabilità verso il possessore (16. 1, 2).

L'accettazione deve esser fatta espressamente mediante l'apposizione almeno della firma dell'accettante sulla cambiale (17. 2)¹⁶

Essa può essere generale o

questo sia festivo. Cfr. Cod. *Franc.* 134, *Belg.* 21, *Spag.* 455, *Chil.* 646. Tutti i codici esteri ammettono poi un tempo di favore a favore del possessore, dopo la scadenza, durante il quale egli non perde il diritto di eseguire il protesto. Questo tempo è di un giorno feriale per la legge *Franc.* 162, *Ol.* 179, *Spag.* 504, e di due giorni per i codici *Germ.* 41, *It.* 296, *Ung.* 41, *Scand.* 41, *Belg.* 53, *Argent.* 713. Cfr. in prof. GRUNHUT, *Vechselrecht*, II, 94; LYON-CAEN e Op. vol. cit. 246; VIDARI, *La cambiale* p. 304.

¹⁶ L'antica *Law Merchant* e la legge comune inglese ammettevano la validità dell'accettazione orale, e tale regola è in vigore tuttora in qualcuno degli Stati Uniti d'America. Altri codici ritengono valida una dichiarazione o promessa di accettazione scritta od orale solo nei rapporti tra l'accettante e colui al quale venne fatta la promessa. (Cfr. Codd. *Arg.* 637, *Chil.* 666, *Spagn.* 478). Parecchi codici vogliono che la firma dell'accettante sia posta sulla faccia anteriore della cambiale. Così l'italiano, art. 262.

qualificata ed in tal caso, parziale, locale, qualificata quanto al tempo o quanto al numero dei trattari (19. 1, 2).

Quando una persona consegna ad un'altra un foglio bollato, firmato, il ricevente può trasformarlo senz'altro in una cambiale scrivendovi la somma che vuole, purchè non superiore a quella indicata dal bollo, considerando la firma a suo arbitrio, come quella del traente, dell'accettante o dell'avallante; e l'effetto così costruito è perfettamente valido in confronto di chicchessia (20. 1. 2).

La capacità di partecipare ad una cambiale è subordinata alla capacità giuridica di obbligarsi di cui gode una persona (22. 1).¹⁷

Quando una delle firme è fatta per procura il mandante è solo obbligato se il mandatario, firmando, agì nei limiti dei suoi attuali poteri (25).¹⁸ Ma per evitare qualunque responsabilità personale il mandatario deve

¹⁷ In questa regola concorrono pressochè tutte le legislazioni.

Secondo la legge inglese, le società non possono sottoscrivere accettazioni di cambiali, a meno che siano società commerciali od espressamente autorizzate a ciò dal loro statuto. Cfr. CHALMER, *Nota all'ed. cit. B. E. A.*, p. 14. Inoltre, come già vedemmo, il *Bank Charter Act 1844* sancì l'incapacità dei banchieri non specialmente autorizzati a trarre, accettare e negoziare in Inghilterra e nel paese di Galles cambiali o note promissorie al portatore, pagabili su domanda. Secondo la legge italiana le società possono obbligarsi cambiariamente per mezzo dei loro legittimi rappresentanti. Cfr. VIDARI, *Opera e volume cit.*, 294.

¹⁸ Quando si tratti dell'agente o del commesso d'una società anonima i casi in cui la società stessa è responsabile della sua firma

chiaramente indicare sull'effetto stesso la sua qualità di semplice agente (26. 1; 31. 5).

Il traente, l'accettante o il girante di favore è sempre responsabile verso un terzo, anche quando a questi sia nota la sua qualità (28. 2).

È possessore legale (*holder in due course*) chi acquisti l'effetto in buona fede, senza frode, violenza od inganno (29. 1, 2, 3)¹⁹ e fino a prova contraria la buona fede si presume (30. 1, 2).

La cambiale s'intende negoziata quando è trasferita da una in altra persona (31).

Ciò si ottiene mediante la girata la quale deve essere scritta e firmata in modo chiaro dal girante sulla cambiale e può essere parziale (32. 1, 2) ed anche restrittiva (35).²⁰

La girata in bianco rende l'effetto pagabile al portatore (34. 1).²¹ Una cambiale scaduta cessa di essere perfetta-

sono determinati dal *Companies' Act. 1862*, s. 47.

¹⁹ La legge inglese considera possessore di buona fede solo chi ebbe l'effetto a titolo oneroso e dietro corrispettivo; ciò non avviene nelle altre legislazioni.

²⁰ Una girata restrittiva produce l'effetto di vietare la libera trasferta della cambiale. Non così per la legge *It. 257*, e *Giap. 733*, le quali sanciscono che « le girate fatte malgrado divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, l'effetto di una cessione ».

²¹ Quasi tutti i codici seguono, negli effetti della girata in bianco, la legge inglese; solo se ne scostano il francese e quelli che più strettamente ne derivano. Per essi una girata in bianco è considerata per ogni effetto giuridico come un'irregolarità nella girata, salvi tuttavia i diritti del terzo possessore di b. f. Cfr. LYON-CAEN, *Op. vol. cit.*, 413 e sgg.

mente negoziabile (36).²² Se, durante la circolazione di una cambiale, essa ritorna nelle mani di uno dei primi giranti, questi non ha il diritto di richiedere di pagamento i giranti intermedi verso i quali, prima dell'operazione, egli era responsabile (37). Il possessore poi, se il suo possesso è legale, ha il diritto di esigere il pagamento delle parti obbligate nella cambiale; se invece il suo titolo è difettoso ed egli nondimeno trasmetta l'effetto ad un possessore di buona fede, questi acquista un titolo perfetto su di esso (38. 2, 3).

Quando la cambiale è pagabile a un certo tempo vista, è necessaria, per fissarne la scadenza, la presentazione (39. 1), la quale deve esser fatta con regole determinate (41).²³ Il possessore può però continuare a negoziarla, ove lo reputi opportuno; ma deve farlo entro un tempo ragionevole, determinato in base alle consue-

²² Coll' *Ing.* si accordano le leggi *It.* 260, *Ol.* 139, *Spag.* 466, *Belg.* 26, *Chil.* 664, *Port.* 302, *Arg.* 635, *Ung.* 14. A proposito della disposizione *ing.* lo Schuster nota come le applicazioni ne siano alquanto contraddittorie e confuse da ciò che si desume dalla giurisprudenza relativa. Un solo fatto risulta da essa in modo non dubbio; che cioè, in ogni paese ove imperi il dir. britannico, non è prudente l'acquistare una cambiale scaduta, anche quando non vi sia il menomo sospetto possibile sulla solvibilità dell'accettante. Cfr. *Art. cit.* 2. *Journal*, XIX, 57.

²³ Quasi tutti i codici stabiliscono un massimo di tempo per tale presentazione. Per l'Italia esso è di un anno (art. 261). Solo i paesi retti a sistema inglese non fissano limite di tempo. Fa eccezione l'Argentina, 652, 655; la procedura inglese lascia alla giuria la determinazione del *reasonable time*. Cfr. GILBART, *Op. cit.*, I, 277.

tudini ed alle circostanze della fattispecie (40. 1, 3).

Quando una cambiale, debitamente presentata, non viene accettata nel tempo utile,²⁴ il possessore deve ritenerla disonorata ed in tal caso gli compete un diritto di rivalsa immediato contro il traente ed i giranti, senza che sia necessaria la presentazione al pagamento (42, 43. 2).²⁵

Un'accettazione condizionata od alterata può sempre esser rifiutata dal possessore,²⁶ ma se questi se ne contenta il traente ed i giranti divengono estranei alla responsabilità del titolo, sempre quando, avvertiti, abbiano espresso il loro dissenso (44. 1, 2, 3). La presentazione per il pagamento deve poi esser fatta con speciali riguardi di tempo e di luogo (45). Una dilazione è ammessa, purchè giustificata da casi di forza maggiore (46. 1). Se dopo la debita presentazione, o dopo scaduto il termine (nel caso in cui si verifichi la dispensa dalla presentazione (46. 2), la cambiale

²⁴ La legge *ing.* lascia la determinazione di questo tempo alla consuetudine, la quale varia secondo i luoghi. I Cod. *It.* 265, *Franc.* 125, *Ol.* 112, *Sviz.* 736, *Portg.* 288, *Belg.* 16, lo fissano tassativamente in 24 ore. Secondo il *Germ.* e l'*Ung.* l'accettante è tenuto a dare una risposta immediata.

²⁵ L'esenzione della presentazione al pagamento è esclusiva alla legge inglese.

²⁶ La massima parte degli altri codici sanciscono invece che il possessore non può rifiutare un'accettazione parziale. Così l'*It.* 266. Il Cod. *Chil.* stabilisce che tale accettazione può rifiutarsi solo quando la somma proposta sia inferiore alla metà di quella scritta sulla cambiale. Cfr. VIDARI, *Op. vol. cit.*, 441. Per la giurisprud. inglese anteriore al 1876 Cfr. MACLEOD, *Op. ed. cit.*, 759 e sgg.

non è pagata, la si ritiene senz'altro disonorata e al detentore compete subito un diritto di rivalsa sul traente e sui giranti, avvertendoli però subito del mancato pagamento (47, 48. 1), coll'osservanza di regole determinate (49), salvo i casi tassativamente stabiliti dalla legge (50. 2).²⁷

Una cambiale estera di cui si rifiuta l'accettazione od il pagamento deve essere debitamente protestata; ove si ometta quest'atto il traente ed i giranti risultano sciolti da ogni responsabilità (51. 2).

Ove sia stato dichiarato il fallimento dell'accettante prima della scadenza dell'effetto, il possessore può, per abbondanza, provocare il protesto dell'effetto stesso, a carico del traente e dei giranti (51. 5);²⁸ ed il protesto deve esser fatto nel luogo dove l'effetto fu disonorato e con

²⁷ L'atto ha in proposito disposizioni assai precise e severe; l'ommissa notifica scioglie da ogni responsabilità coiusi che può provarla. (Cfr. in tal senso anche il *Cod. Giap.* 767, 781). Secondo i cod. *Franc.* 165, 167, e *Belga* 56, 58, alla notifica deve andar unita una citazione formale; secondo lo *Spag.* 517. L'avviso dev'essere notificato per mezzo di atto d'un pubblico notaio. Secondo i cod. *Germ.* 45, *Ital.* 317, *Ung.* 45-47, *Scand.* 45, 46 ed altri il mancato avviso rende solo responsabile nei danni. Solo la legge *Sviz.* 762, non impone alcun dovere di notifica.

²⁸ La sola conseguenza di tale protesto nel Regno Unito pare sia quella di rendere l'effetto atto ad essere accettato per onore (*accepted for honour*). In qualcuno dei codici esteri il traente ed i giranti sono in tal caso obbligati a dare garanzie al detentore. Cfr. CHALMERS, *Op. cit.*, p. 37.

²⁹ Lo Schuster fa consistere appunto in ciò la differenza essenziale che distingue le cambiali dai *chèques*. Cfr. *Art. cit.* 1^o, *Jour-*

speciali formalità (51, 6, 7, 8, 9).

Una cambiale per sè stessa non vale come un assegno sopra fondi eventualmente esistenti tra le mani del trattario, e questi non deve ritenersi obbligato ove esplicitamente non la accetti.

Tale regola però non vale per la Scozia (53. 1, 2).²⁹

Il traente è responsabile verso i giranti ed i detentori, il girante verso i detentori ed i giranti successivi, l'accettante può considerarsi il debitore principale (53, 54, 55).

Se un terzo, che non sia vero possessore d'una cambiale vi apponga ciò nondimeno la propria firma, si addossa tutte le responsabilità del girante (56).³⁰

Quando una cambiale sia disonorata all'estero il possessore ha diritto di pretendere l'ammontare del ricambio (*re-exchange*) cogli interessi dal giorno del

nal, XIX, 25. L'eccezione a favore della Scozia fu imperiosamente reclamata dalle consuetudini locali di quel paese; i mercanti inglesi però non vollero sentir parlare di estenderla a tutto il Regno Unito, malgrado la Commissione Reale del 1855 si fosse pronunziata in tal senso. Cfr. CHALMERS, *Prefaz. ediz. cit.*, V, sg.

³⁰ Questa operazione di garanzia corrisponde a ciò che in altre legislazioni è chiamato *avallo*. Seguendo in ciò la legge inglese anche i codici del gruppo germanico richiedono che l'avallo sia scritto sopra la cambiale. Cfr. *Cod. Germ.* 81, *Sviz.* 808, *Ung.* 66, *It.* 274. Quelli del gruppo francese ammettono invece che tal garanzia possa eziandio risultare da un documento separato. *Cod. Franc.* 141, 142, *Ol.* 131, *Belg.* 32, *Port.* 305, *Arg.* 680, *Chil.* 681. La legge inglese parifica poi la responsabilità dell'avallante a quella del girante; gli altri codici lo costituiscono invece fideiussore per l'uno o per gli altri degli aventi parti nella cambiale, secondo i casi.

mancato pagamento (57. 2).³¹

Una cambiale è liberata (*discharged*) quando è pagata debitamente dal trattario od accettante.

Non lo è quando è pagata da un girante o dal traente, a meno che si tratti di una cambiale di favore fatta a loro vantaggio (59).

S'intende inoltre liberata: *a*) per espressa rinuncia del possessore; *b*) per esser tornata tra mani dell'accettante dopo la sua scadenza; *c*) per cancellazione fatta dal possessore (61, 62, 63).

Quando poi un banchiere paga in buona fede una tratta, egli non è obbligato a verificare se la firma dell'accettante o dei giranti sia falsificata o fatta senza autorizzazione (60).

L'alterazione di una cambiale le toglie ogni validità; non però rispetto ai diritti di un possessore di buona fede, se l'alterazione è materiale e non apparente (64).³²

Quando una cambiale è protestata per mancata accettazione o per maggior sicurezza e non è scaduta, qualunque persona estranea ad essa può, col consenso del debitore, intervenire ed accettarla per salvar l'onore del traente

³¹ Per *re-exchange* s'intende la misura del danno che risulta dal fatto dell'esser stata la cambiale disonorata in un luogo diverso da quello in cui fu tratta o girata. Cfr. CHALMER, *Note ed. cit.* p. 42 sg.

³² Questa limitazione viene a mitigare la troppo rigida disposizione della legge precedente.

³³ Secondo le leggi *Ing.* 15, 65, *Franc.* 126-128, *Belga* 17-19, *Ol.* 121, *Port.* 294, 295, *Arg.* 696 e *Chil.* 638-640, è perfettamente

o di qualunque altra persona responsabile.

Un'accettazione infatti può espressamente limitarsi ad una parte della somma e deve esser espressa con determinate formalità (65. 1, 2, 3, 4, 5).³³

L'accettante per onore si sostituisce negli obblighi e nei diritti alla persona di cui perde il posto (66, 67. 1, 2, 3). Una cambiale può anche esser pagata per onore quando è protestata per mancato pagamento (68).

Se una cambiale viene smarrita, il traente può venire obbligato ad accordarne un'altra, colle debite garanzie, nel caso la perduta si ritrovasse (69).

Quando più lettere di cambio fanno parte di una serie numerata e collegata, il complesso di esse forma una sola cambiale. Possono però le singole parti venire negoziate e considerate come effetti indipendenti (71. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Per le cambiali fatte all'estero impera in tutta la sua larghezza il *locus regit actum* (72. 1, 2, 3, 4, 5).

Il *chèque* è una lettera di cambio tratta sopra un banchiere e pagabile a richiesta,³⁴ e general-

nell'arbitrio del possessore l'accettare o no una siffatta forma di accettazione. Gli altri cod. invece vogliono si ricorra prima ai bisognatari. *Germ.* 56, 57, *It.* 269, 270, *Sviz.* 774.

³⁴ Tale disposizione fu introdotta dalla Camera dei Lordi per mitigare il rigore della legge comune secondo la quale, se la banca avesse fallito prima della presentazione, il traente era sciolto da qualsiasi responsabilità, anche nel caso in cui la banca avesse potuto accordare ai creditori un'altissima percentuale.

mente parlando si applicano ai *chèques* le regole che valgono per le cambiali pagabili a domanda. (73). Vi hanno però parecchie disposizioni speciali, e segnatamente:

Se un *chèque* non è presentato per il pagamento in tempo ragionevole (determinato in base alle consuetudini del commercio, alla natura dell'effetto ed alle circostanze della fattispecie) ed il banchiere su cui è tratto sospende i pagamenti, il traente è sciolto da qualunque responsabilità, ma il possessore ha diritto d'azione verso il banchiere per il ricupero della somma (74, 1, 2, 3).³⁵

Il banchiere deve sospendere il pagamento di un *chèque* dietro ordine del cliente o dopo ricevuto avviso della morte di lui (75. 1, 2).³⁶

Un *chèque* può essere incrociato *generalmente* e *specialmente* (76. 1, 2).³⁷ Tale opera-

³⁵ Secondo questa teoria il *chèque* non è che una forma di lettera di cambio. In altri paesi però, retti secondo il sistema germanico o francese, ciò non può affermarsi. Cfr. per una larghissima, diligente e minuta esposizione di tutte le differenze relative SCHUSTER, *Art. cit.* I, *Journal*, XIX, 22 sgg. Il codice italiano non riconosce all'*assegno bancario* o *chèque* la qualità di cambiale. Chiama *chèque* anche l'*assegno* tratto sopra un commerciante od una società commerciale (339-41). Il Vidari nota come le disposizioni della nostra legge sullo *chèque* non rappresentano ancora la perfezione ma sono però già assai pratiche ed opportune. Cfr. *Op. cit.* VIII, 35 sgg. Per le qualità ed i requisiti necessari dello *chèque* cfr. anche ERREERA, *Effetti della mancanza di disponibilità della somma al momento dell'emissione dell'assegno bancario* in *Diritto commerciale*, XV, c. 645 sgg.

³⁶ L'autorizzazione del banchiere a pagare un *chèque* è inoltre sospeso dall'avviso del

zione può farsi dal traente e dal possessore (77).

L'incrocciamento costituisce poi una vera parte materiale del *chèque*; non può quindi nessuna persona cancellarlo od alterarlo (78). Quando un banchiere sul quale un *chèque* è tratto lo paga in buona fede senza negligenza ad un banchiere, se incrociato generalmente, ad un determinato banchiere, se è incrociato specialmente, egli avrà gli stessi diritti che gli competerebbero ove avesse pagato l'effetto al titolare (80).

Quando una persona prende un *chèque* incrociato che reca la formola: *non negoziabile*, egli non ha e non può comunicare all'effetto un titolo più efficace di quello che competeva alla persona dalla quale lo ebbe (81). Se però un banchiere riceva in buona fede e senza negligenza il pagamento per un cliente di un *chèque*

fallimento del traente, giusta le disposizioni del *Bankruptcy Act* 1869.

³⁷ Il *chèque* incrociato è assai in uso nella pratica bancaria inglese. L'incrocciamento consiste in quattro linee trasversali che si intersecano a croce. In mezzo ad esse sta scritto *et Co.* se l'incrocciamento è generale ed il *chèque* perfettamente negoziabile; oppure il nome di un banchiere se l'incrocciamento è speciale. Scopo di tale operazione è quello di poter scorgere i successivi possessori del *chèque*.

Gli Americani del Nord non usano questa forma di *chèques*, ed il Patten racconta come, avendo fatte le meraviglie a certi banchieri inglesi dell'enorme quantità di *chèques* incrociati che si negoziano nel Regno Unito, quelli gli risposero non comprendere come, senza tale pratica, sia possibile il libero e rapido disimpegno degli affari bancari. Cfr. *Op. cit.*, p. 368.

Le disposizioni del B. E. A. relative ai *chèques* incrociati riproducono quasi integralmente quelle del *Crossed Chèques Act* 1876.

incrociato in testa sua, mentre il cliente stesso non aveva titolo giuridico al riguardo, il banchiere non è responsabile verso il vero titolare dello *chèque* pel solo fatto di aver ricevuto tale pagamento (82).³⁸

Nota promissoria (pagherò cambiario) è un'incondizionata promessa per iscritto fatta da una persona ad un'altra, firmata dal promittente, di pagare a un certo tempo data od a richiesta una determinata somma ad una persona, all'ordine di essa o al portatore (83. 1).³⁹

Una nota promissoria è incompleta fino alla consegna al titolare od al portatore (84).

Se una nota pagabile a richiesta è stata girata, deve essere presentata per il pagamento in tempo ragionevole (da determinarsi in base alle speciali circostanze di tempo, luogo e consuetudine), altrimenti il girante rimane sciolto da ogni responsabilità (86. 1, 2).

In generale poi le disposizioni relative alle cambiali si applicano alle note promissorie (89. 1).

³⁸ Questo articolo riproduce il secondo capoverso della s. 12 *Crossed Chèque Act 1876* quale fu interpretata dal magistrato nel caso *Mathiesson v. London and County Bank*. Cfr. CHALMER, *Loc. cit.*, 59.

³⁹ In molti codici la differenza tra cambiale e nota promissoria ha cessato di esistere. I codici *Germanico* 6, *Ung.* 5 e *Sviz.* 724 non considerano un effetto come una nota promissoria se il luogo del pagamento non è identico a quello dell'emissione. L'opposto sancisce la legge *Scand.* 2. Per il *Cod. Giap.* 117, il solo fatto che fu usata la formula caratteristica della cambiale nell'effetto, gli toglie la qualità di nota promissoria. Per la Francia è a notarsi una importante distinzione

II.

Le sentenze che mi fu possibile esaminare si possono distinguere in cinque serie principali; comprendendo nella prima quelle che si connettono al privilegio della Banca d'Inghilterra; nella seconda quelle che si riferiscono alle banche ed ai diritti e doveri dei banchieri in generale; nella terza i pronunciati che hanno rapporto alle Società commerciali in quanto riguardano i loro rapporti bancari; nella quarta le decisioni relative alle cambiali propriamente dette; nella quinta infine le sentenze riguardanti i *chèques*.

Esaminiamole brevemente.

SERIE 1.^a

(Privilegio della Banca d'Inghilterra)

Emissione. — 1. Qualora qualcuno dei banchieri, i quali, in forza del *Bank Charter Act 23*, avevano diritto al pagamento per parte della Banca d'Inghilterra di una percentuale annua sui biglietti da essi emessi ed attualmente in circolazione, trasferiscano i loro

stabilita dalla legge fra le due specie di documenti. Una cambiale è sempre considerata come un documento mercantile, quindi soggetto alla giurisdizione delle leggi e dei tribunali commerciali; una nota promissoria lo è solo quando sia usata in un affare commerciale (636, 638). Il *Cod. It.* non fa distinzione essenziale tra le due specie di documenti (251). Il Vidari nota come nel O. BORCHARDT, *Sammlung der seit dem Jahre 1871 in Aegypten, Belgien ecc. publicirten Wechsel Gesetze*, Berlino 1883 e nel S. BORCHARDT, *Vollständige Sammlung der geltenden Wechsel- und Handelsgesetze allerländer*, Berlino 1871, non si trovino leggi dove sia mantenuta la distinzione tra cambiale e pagherò cambiario.

affari in una nuova Ditta, entrando a parteciparvi, questa non acquista il diritto ai compensi dovuti dalla Banca d'Inghilterra, i quali spettavano unicamente alla vecchia Ditta, che ha cessato di esistere.⁴⁰

2. Allorchè uno dei banchieri aventi il diritto di emissione trasferisce ad un altro per mezzo di un patto speciale tutti i propri affari ed i diritti corrispondenti, salvo quello di emissione, tale diritto non è conservato da lui, perchè egli cessa d'esser banchiere, ma neppure è acquistato dal cessionario.⁴¹

Biglietti della Banca d'Ingh. —

1. L'alterazione dei numeri nei biglietti della Banca d'Inghilterra basta a viziare la validità poichè ne altera una parte essenziale; di modo che la Banca non è tenuta a riconoscerli neppure a favore del portatore di buona fede.⁴²

2. Non è applicabile ai biglietti della Banca d'Inghilterra l'art. 64 del *B. of Exchange Act* relativo ai diritti del portatore di buona fede.⁴³

3. L'agente di cambio d'una città estera il quale riceve biglietti

⁴⁰ Caso. *Prescott. Dimsdale Tugwell and Co. (Ltd.) v. Bank of England. (Court of Appeal 1893)*. Cfr *Journal of the Institute of Bankers*, XV, 44 sgg.

⁴¹ C. *The Attorney General v. Birbeck and others (J. Coleridge. 9 Febb. 1884)*. *Journal*, V, 526 sgg.

È l'applicazione del principio sancito dal *Bank Charter Act* s. 12: « Quando un banchiere avente diritto d'emissione cessa dall'esercitare gli affari bancari o sospende l'emissione non potrà più, in alcun tempo posteriore riprenderla ».

⁴² C. *Suffell v. The Bank of England. (Court of Appeal. Aprile 1882)* Cfr. *Journal* III, 568 sgg. Questa sentenza riformava il dettato del giudice di prima istanza Coleridge, il quale con sentenza 4 Luglio 1881 stabiliva

della Banca d'I., malgrado sia stato dato in quella piazza l'avviso ch'essi erano stati rubati, non ha diritto al rimborso, poichè mancò della diligenza necessaria.⁴⁴

Se però tali biglietti fossero da lui ricevuti in pagamento e per valore, e la buona fede risultasse evidente, non avendo l'agente avuta l'opportunità di aver notizia del furto, necessitandosi a tal fine una specialissima diligenza, egli avrebbe diritto al ricupero.⁴⁵

SERIE 2.^a

(Diritti e doveri dei banchieri)

Fideiussori. — 1. Allorchè un cliente dà ad una Banca, a garanzia d'un proprio debito, un fideiussore fino alla concorrenza di una determinata somma, col patto espresso che i diritti della banca stessa sui dividendi da concedersi ai creditori in un eventuale fallimento non menomano la sua obbligazione, fino al pagamento di tutto il debito, esso fideiussore non ha il diritto di pretendere, dopo pagata la somma suddetta, che di

l'opposto principio. Cfr. *Journal*, II, 536 e sgg.

⁴³ C. *Leeds and County Bank Ltd. v. Walker (I. Denman 1883)*. Cfr. *Journal*, IV, 526 sgg.

⁴⁴ C. *Adam Spielmann v. The Bank of England (Court of Queen's Bench)* rip. in GILBART, *Op. cit.*, I, 275 e sgg. Il *Bankers Magazine* osservava in proposito che con tale sentenza si sperava ed intendeva porre un freno alla consuetudine invalsa di portar all'estero le banco note rubate per averne il cambio dagli agenti di quei paesi, i quali poi ne pretendevano il pagamento dicendo averle prese in buona fede nel corso ordinario dei loro affari.

⁴⁵ C. *St. Paul and Co. v. The B. of England. Ib.*, p. 276. Il grado di diligenza è apprezzato dalla giuria.

altrettanto sia ridotto il diritto di richiesta della banca sul fondo residuo del fallimento. ⁴⁶

2. Allorchè di due fideiussori per un debito dovuto ad una Banca, l'uno paga una certa somma, non ha alcun diritto di rivalsa verso il suo compagno se non per quella somma che eccede la propria porzione di debito. Pagando quest'ultima, egli non fa che adempire la propria personale obbligazione; non può pretendere perciò alcun risarcimento. ⁴⁷

Libri. — 1. La copia della registrazione nei libri di un banchiere deve far prova anche contro l'attore in giudizio. ⁴⁸

2. La facoltà concessa dalla legge circa l'ammissione degli interessati a consultare i libri dei banchieri non deve esser intesa in senso troppo lato; non può quindi il magistrato concedere tale facoltà prima che sia iniziato il procedimento legale, dietro ricorso di una delle parti la quale desideri sapere se le convenga o meno tentar la prova del giudizio. ⁴⁹

Lettere circolari di credito. —

⁴⁶ *National Prov. Bank of England.* in re *Rees.* (*Court of Appeal* 7 Aprile 1881. Cfr. *Journal*, II, 456 sgg. Un opposto principio aveva sancito il primo giudice.

⁴⁷ *C. Snowden v. Snowden* (*Court of Appeal* 17 Marzo 1881). *Journal*, II, 452 e sgg.

⁴⁸ *C. Hauding v. William* (*Court of Appeal* 1878). *Journal*, I, 588. È l'applicazione del disposto del *Banker's books evidence Act* 1879, che cioè « la copia della registrazione nei libri di un banchiere deve far prova contro chiunque ».

⁴⁹ *C. Pollock v. Garle* (*Court of Appeal* 3 Novembre 1897) *Journal*, XVIII, 552 e sgg.

Il passo del *Bankers Books Evidence Act* 1879 a cui la sentenza si riferisce è il seguente: s. 6. « Un banchiere non potrà, quando non sia parte in causa o direttamente inte-

l a). Esiste una sostanziale differenza tra una lettera di credito indirizzata ad una persona determinata ed una lettera di credito generale, che presenta la persona stessa a molte altre (un cliente a tutti i corrispondenti d'una Banca).

b) Il portatore di note circolari di credito deve tenerle separate da tale lettera generale; non facendolo manca alla più comune diligenza e non ha diritto di chiederne alla Banca il ricupero, se gli vengano rubate. ⁵⁰

Diritti ipotecari dei banchieri. —

1. Allorchè una Banca ha un credito verso una data Ditta, guarentito da un'ipoteca sulle proprietà dei componenti di essa, tale diritto sussiste anche contro chi sia uscito regolarmente da essa ditta, nel caso che questa faccia liquidazione e siano rimaste in esse azioni o titoli di colui che se ne è ritirato. ⁵¹

2. Se più persone si accordano per formare una società ad un determinato scopo, ed aprono a tal fine, prima che la società sia costituita, un conto corrente con una banca depositando garanzie, non

ressato, venir costretto a produrre in giudizio i propri libri commerciali od a testimoniare sul loro contenuto, salvo che dietro ordinanza del magistrato. »

s. 7. « Sulla domanda di una delle parti, il magistrato potrà ordinare che essa sia ammessa a prender visione dei libri d'un banchiere ».

⁵⁰ *C. Rhodes v. London and County Bank Company Ltd.* (*Exchequer Division*, 1880). Cfr. *Journal*, I, 770 e sgg. e *Hume Dick v. Herries Farquhar and Co.* (*I. Pollock. Queen's Bench Division* 11 Maggio 1888). *Journal*, IX, 432 e sgg.

⁵¹ *C. The Bradford Banking Com. Ltd. v. Rouse* (*Court of Appeal* Febbraio 1894 e *House of Lords* 30 Luglio 1894). Cfr. *Journal*, XV, 147; XVI, 37.

possono, dopo la costituzione legale di essa, eccipere la responsabilità del nuovo ente giuridico a scapito della propria personale obbligazione e la Banca può affermare il proprio diritto sulle garanzie depositate, fino alla completa estinzione del debito anteriore.⁵²

3. Un primo creditore ipotecario, che negligenemente abbandoni i titoli di proprietà fra le mani del debitore, è posposto ad un creditore ipotecario successivo che ottenga i titoli in buona fede e senza avviso della prima ipoteca.⁵³

Tale regola si applica al caso in cui una società la quale abbia emessi buoni di credito, creando un debito fluttuante garantito sulla propria proprietà, col patto espresso di una ragione di privilegio a favore dei possessori di buoni su qualunque altro creditore ipotecario (ritenendo però essa società i titoli della proprietà vincolata), prometta di nuovo di ipotecare e consegni essi titoli ad una Banca la quale nulla sappia della prima operazione.

Si contravviene in tal caso a favore della Banca al principio giuridico per il quale l'ordine del privilegio ipotecario è determinato

⁵² C. *Coutts and Co. v. The Irish Exhibition in London* (Court of Appeal. 25 Febb. 1891, in riparazione di una sentenza del J. Kake-wich). La sentenza è fondata soprattutto sull'apprezzamento delle prove dedotte dai banchieri a mostrare che essi intesero basarsi sulla responsabilità personale dei convenuti e sull'assurdità del supposto aver la banca potuto fare anticipazioni ad un istituto insolubile. Cfr. *Journal*, XII, 214 e sgg.

⁵³ Cl. *Clarke v. Palmer e Northern Counties of England Fire Insurance v. Whip*. Cit. in *Journal*, XIX, 174.

⁵⁴ C. *In re Castell and Brown Ltd. ex*

dalla priorità del tempo, e si ammette che la Banca non era obbligata a far ricerche speciali nè a presumere l'antecedente emissione.⁵⁴

Diritti ed obblighi dei banchieri relativamente ai depositi presso di essi fatti. — 1. Il banchiere non ha il diritto di valersi a nome proprio, contro un debitore, di un titolo ipotecario depositato presso di esso dal creditore come garanzia di un proprio debito verso la Banca stessa, quand' anche con atto successivo egli trasferisca nella Banca il pieno diritto sulla somma a lui dovuta dal debitore.⁵⁵

2. Il diritto d'un banchiere sopra una somma presso di esso depositata, virtualmente sorge nel momento stesso in cui, per un fatto estraneo, tale somma diviene proprietà del suo cliente. Il banchiere è quindi autorizzato a compensarsi sopra tal somma del conto corrente dal cliente iniziato, anche quando esistano su essa somma precedenti diritti ipotecari di terzi, dei quali la Banca non fosse stata debitamente preavvisata.⁵⁶

3. Allorchè un cliente deposita presso il proprio banchiere un titolo qualsiasi, a garanzia d'ogni

parte *Union Bank of London* (Chacery Div. I. *Romer* 26 Gennaio 1898). *Journal*, XIX, 172 e sgg.

⁵⁵ C. *National Provincial Bank of England v. Harle and others* (Exchequer Division 22 Aprile 1881). Tale sentenza è basata però su considerazioni di forma, non essendo nella fattispecie l'atto successivo un vero *absolute assignment* quale è richiesto dall'*Indicature Act* 1873. Se esso fosse realmente tale potrebbe il banchiere far valere i diritti ipotecari anche a nome proprio.

⁵⁶ C. *Roxburghe v. Cox and Co.* (Court of Appeal 10 Maggio 1881) *Journal*, II, 539.

suo debito presente e futuro verso di esso, ma solo fino alla concorrenza di una determinata somma, il banchiere perde per ciò stesso il diritto generico che gli competerebbe sull'effetto depositato, nè ha mezzo di rifarsi della parte di debito eventualmente superante la somma pattuita, dacchè la garanzia speciale determinante il grado fino a cui il titolo si trova impegnato esclude ogni diritto generico dal banchiere accampato.⁵⁷

4. Ove una somma depositata presso un banchiere venga colpita da sequestro onde assicurare l'esecuzione d'una sentenza civile, la Banca non è tenuta ad accettare e pagare i *chèques* che il depositante traesse sulla differenza tra la somma depositata e quella da lui dovuta a termini della suddetta sentenza.

Pagando i *chèques* il banchiere diminuirebbe la somma colpita da sequestro, col rischio di divenire egli stesso responsabile di fronte ai creditori giudiziali.

Perciò, se egli rifiuta il pagamento, non compete al depositante alcun'azione contro di lui.⁵⁸

5. Un compratore di terra il quale sappia che i titoli di proprietà di essa terra furono depo-

⁵⁷ C. *In re Bowes. Earl of Strathmore v. Vane* (I. North 1886) *Journal*, VIII, 34 e sgg. La sentenza si basa su quella *Wilde v. Radford* (I. Kindersley). I banchieri invocavano invece la sentenza *Jones v. Peppercome* la quale aveva sancito: La garanzia generale dei banchieri soverchia (*over-rides*) una garanzia speciale od esiste in aggiunta ad essa. *Law Raport. Chancery Division*, XXXIII, 586.

⁵⁸ C. *Rogers v. Whiteley* (Cousl. of Appeal 1889, a conferma di una sentenza della *Queen's Bench Division*) Cfr. *Journal*, X, 362 e sgg.

sitati presso una Banca come garanzia del conto corrente presente e futuro del venditore, non è tenuto a preoccuparsi delle anticipazioni che la Banca, dopo avuta notizia della vendita, continua a fare. Conseguentemente la Banca non ha alcun diritto sulla terra nè verso il compratore per quanto riguarda tali nuove anticipazioni.⁵⁹

6. Non è legalmente riconosciuta la consuetudine per la quale gli agenti di cambio di Londra possano impegnare in blocco gli effetti dei loro clienti a garanzia di debiti propri.

Nessuno può conferire in un titolo, trasmettendolo ad altri, un diritto superiore a quello che a lui competeva su di esso.

Quando perciò una Banca riceva da un agente di cambio titoli di garanzia non negoziabili in modo assoluto (p. es. effetti al portatore e certificati di deposito con trasferite in bianco) ed abbia fondamento a ritenere che tali effetti appartengano ad un cliente dell'agente stesso, è in obbligo di investigare se costui avesse autorità d'impegnare i titoli stessi e se questi fossero negoziabili. Non facendolo essa, il proprietario dei titoli ha diritto al ricupero mediante il pagamento della somma da lui dovuta all'agente di cambio.⁶⁰

⁵⁹ C. *The London and County Banking Co. Ltd. v. Thomas Ratcliffe* (House of Lords 14 Giugno 1881 a conferma della Corte d'appello) *Journal*, III, 45 e sgg.

⁶⁰ Fu questione assai dibattuta perchè importantissima nella pratica bancaria. Nel senso enunciato la risolse la *House of Lords* 12 Marzo 1888 riparando una sentenza della *Court of Appeal* 1886, nella causa *E. of Sheffield v. London Joint Stock Bank Ltd.* Cfr. *Journal*, IX, 481 e sgg.; VIII, 145 e sgg.

Ove però gli effetti siano perfettamente negoziabili e trasferibili per semplice consegna e la Banca li riceva in piena buona fede e nel corso ordinario dei propri affari, senza che le sia possibile investigare quali diritti sopra essi competano al depositante (ove pure sappia che questi sia un agente di cambio), il cliente di esso agente non ha diritto al ricupero per parte della Banca e se anche rimane truffato non ha alcuna ragione se non contro chi abusò della sua buona fede.⁶¹

7. Quando una Banca depositaria di valori li consegna ad un terzo dietro un ordine falsificato, essa, benchè non possa essere incolpata e convinta di negligenza, deve contribuire nella perdita ingiustamente sopportata dal suo cliente, salvo il rimborso nel caso di ricupero.⁶²

8. Il danaro non è soggetto alle regole del *foreign attachment*, quindi le somme depositate presso

⁶¹ Sono temperamenti suggeriti dallo spirito di equità ispirantesi allo spassionato e minuto esame dei fatti nei singoli casi. Li sancivano la *House of Lords* Aprile 1892, in riparazione di una sentenza del *I. Kakewich* 16 Marzo 1890 il quale aveva applicato nella sua rigidità il principio sancito dai sovra citati giudicati, nella causa *Simmons v. London Joint Stock Bank Ltd.* Cfr. *Journal*, XI, 255 e sgg.; XIII, 368 e sgg., come pure il *I. Mathew* 22 Gennaio 1891, nella causa *Scott v. Union Discount Co. of London Ltd.* *Journal*, XII, 136 e sgg.; ed il *J. Day* 28 Gennaio 1891 nella causa *Baker v. The Nottingham and Notts Banking Co. Ltd.* *Journal*, XII, 139 e sgg.

⁶² *C. Langtry v. The Union Bank of London (I Hawkins and a special Jury* 6 Maggio 1896) *Journal*, XVII, 338 e sgg. Non è però massima assoluta, dacchè intervenne in questo caso una specie di compromesso. Il *Journal* (XVII, 497) anzi deplora come non si sia potuto risolvere in diritto l'importan-

le *Joint Stock Banks* (Banche per azioni) non possono essere confiscate in omaggio a quella regola ed il pagamento fatto da essa Banca in conformità di tal legge non obbliga per nulla il cliente il cui danaro fu sequestrato.⁶³

Conto Corrente. — 1. Quando un fideiussore fino alla concorrenza di una data somma garantisce il pagamento delle passività di un conto corrente, la Banca ha il diritto di richiedere lui od i suoi eredi di pagamento, anche quando si sia chiuso con passività il conto corrente che era aperto al tempo della fideiussione e se ne sia aperto uno nuovo.

I pagamenti fatti dal debitore nel nuovo conto corrente non possono considerarsi devoluti all'estinzione del primo, il quale fu dal fideiussore garantito.⁶⁴

2. Allorquando, per un'accordata consuetudine, un banchiere concede ad un cliente accettazioni di favore, che paga col provento

tissima questione della responsabilità dei banchieri quali depositari, gratuiti e retribuiti. Questo caso tuttavia valse a far nominare una commissione per studiare i pericoli che si affacciano in questi affari d'ogni giorno ed additarli ai banchieri ponendoli in guardia.

⁶³ *C. The Mayor and Aldermen of the City of London v. The Shareholders (incorporated) of the London J. S. Banks (House of Lords* 1° Aprile 1881 Cfr. *Journal*, II, 510 e sgg. Per *attachment* s'indende la confisca legale della proprietà di un debitore. Il *foreign attachment* è un processo speciale, autorizzato da un'ordinanza del *Lord Mayor's Court*, pel quale qualsiasi parte della proprietà di un debitore forestiero può essere confiscata prima del giudizio, da quei creditori i cui diritti siano sorti nella città di Londra.

⁶⁴ *C. In re Sherry London and County B. Co. v. Terry (Court of Appeal* 24 Gennaio 1884 in riparazione del *V. C. Baron*) *Journal*, V, 285, e sgg.

di effetti che il cliente a mano a mano gli consegna, mantenendosi aperto a tal uopo tra di essi un conto corrente, nel caso di liquidazione del banchiere, il cliente non può procedere contro il fallimento se non per il credito eventualmente risultante da esso conto corrente.

Invano egli eccepirebbe che, avendo consegnato un effetto per il pagamento di una determinata accettazione, e non essendosi questa fatta come s'era pattuito, gli spetta per tale somma il diritto di integrale rimborso.

Il banchiere non è in tal caso, data la riconosciuta consuetudine anteriore, un fidecommissario, bensì un semplice debitore. Se però l'effetto in questione non fosse stato ancora realizzato, e si trovasse tuttora tra le mani del banchiere, il cliente avrebbe diritto al recupero.⁶⁵

3. Quando tra un privato ed un banchiere esiste una consuetudine commerciale la quale autorizzi il primo a chiedere danaro sul proprio conto corrente senza aver riguardo al debito che eventual-

⁶⁵ C. *In re Broad. ex parte Neck* (Court of Appeal 1885, *Journal*, VI, 230 e sgg.

⁶⁶ C. *Buckingham and Co. v. The London and Midland Bank* (J. Mathew and a special Jury 1896, *Journal* XVII, 33 e sgg.

⁶⁷ C. *Goslings and Sharpe v. Blake* (Surveyor of taxes) Court of Appeal 1889, *Journal*, X, 234. È l'applicazione del dettato del 16, 17 Vict. c. 34 s. 40 dove è detto che ogni persona obbligata a pagare un interesse annuo avrà diritto a dedurre l'*income tax*.

⁶⁸ Così sanciva nel caso suddetto, riparendo in questa parte la citata sentenza, la House of Lords 1890, *Journal*, XI, 647, e sgg., la quale contraddiceva così al giudicato, dai convenuti invocato, del caso *Bebb v. Bunny*, nel quale s'era stabilito che per in-

mente potrebbe avere colla Banca stessa, egli ha diritto ad un avvertimento per parte del banchiere quando questi intenda interrompere tale consuetudine; il banchiere che non lo fa risponde dei danni.⁶⁶

Income tax. — 1. Ogni banchiere è obbligato ad autorizzare la deduzione dalle somme dovutegli a titolo di interessi per un qualunque credito, l'importo della *income tax* corrispondente; tale tassa è poi dovuta dal cliente al Governo, nè questo può più richiederla al banchiere.⁶⁷

Tale principio non si applica tuttavia ove si tratti di interessi dovuti per un tempo inferiore a un anno, purchè fissati in base ad una percentuale annua.⁶⁸

Responsabilità del principale. — 1. Allorchè un impiegato d'una Banca, valendosi con frode ingegnosa del nome e del credito del proprio principale, abusi della buona fede d'un terzo, la Banca non è tenuta ad addossarsi il danno risultante, purchè non sia colpevole di alcuna negligenza.⁶⁹

2. Il principale non è respon-

teressi annui si comprendono anche quelli per un tempo più breve di un anno purchè fissati in base ad una percentuale *per annum*. Cfr. *Journal*, X, 235.

⁶⁹ C. *Vagliano Brothers v. The Governor and Co. of Bank of England* (J. Charles 1888, Court of Appeal 21 Maggio 1889, House of Lords 1891), *Journal*, IX, 666 e sgg.; X, 344; XII, 282 e sgg. Sulla questione di principio non vi fu alcun disaccordo tra le varie sedi di giurisdizione. L'esame delle varie corti si concentrò sull'apprezzamento dei fatti in causa, ed in base ai fatti la Corte Suprema cassò le sentenze del Trib. e della Corte d'Appello, concludendo, in questo caso, per la responsabilità del banchiere, il quale non aveva usata diligenza sufficiente.

sabile degli atti commessi senza autorizzazione dal commesso o dall'agente, non per interesse del principale, ma per proprio tornaconto.

Se però non esistesse frode, ma solo negligenza per parte dell'agente, il quale avesse agito nell'interesse del principale, questi dovrebbe sopportare il danno.⁷⁰

3. — Chi tirò *cheques* coll'intenzione che fossero pagati, e li consegnò ad un agente, sempre con quell'intenzione, è responsabile di fronte al possessore di buona fede che li ricevette in pagamento, anche quando gli effetti stessi siano venuti in mano di lui per frode dell'agente.⁷¹

Registrazione di trasferta. —

1. La Banca d'Inghilterra non è punto obbligata a registrare una trasferta di consolidato iscritto nei suoi libri, intestandolo ai nomi riuniti di una società e d'un privato.

Un *mandamus* (ordine) in tal senso può essere da essa non curato.⁷²

Anticipazioni. — 1. Se un banchiere, consenziente il coesecutore, fa ad un esecutore testamentario anticipazioni a scopi esecutori, so-

⁷⁰ C. *Lomer v. The Balkis Consolidated Co. Ltd.* (*J. Mathew and a special Jury* 15 Aprile 1890). *Journal*, XI, 332 e sgg. Identiche conclusioni si erano avute nella causa *Banking Co. v. Charwood Forest Railway Co.* a cui la sentenza si richiama.

⁷¹ C. *Clutton and others v. Attenborough* (*House of Lords* 11 Dicembre 1896). *Journal*, XVIII, 101 e sgg.

⁷² C. *Law Guarantee and Trust Society Ltd. and Hunter v. The Governor and Co. of the B. of E.* (*J. Mathew* 14 Febbraio 1890). Il giudice, pur applicando la legge, deplora che esista una simile disposizione la quale può intralciare gli affari e ne invoca la correzione.

pra garanzie fornitegli dall'eredità, è pienamente giustificato ove aumenti, dietro nuove garanzie, tali anticipazioni senza il consenso espresso del coesecutore, nè la posteriore opposizione di questi può togliere ad esso banchiere il diritto alla restituzione per parte dell'eredità delle somme così anticipate, colle spese ipotecarie.⁷³

Accettazioni. — I banchieri di provincia, quando danno avviso ai loro agenti di Londra delle accettazioni di un cliente per il pagamento, hanno diritto di segnare a conto di questo cliente gli interessi delle somme cui ammontano le cambiali accettate, quantunque esse non siano state presentate al pagamento.⁷⁴

SERIE 3.^a

(Società commerciali)

Commerciabilità delle azioni. —

1. Un titolo (azione di società) che sia legalmente negoziabile all'estero non lo è per ciò solo in Inghilterra, così da dare a chi in buona fede lo ha ricevuto in pagamento un diritto efficace contro il proprietario del titolo stesso al quale

⁷³ C. *Child and Co. v. Thorley* (*Court of Chaucery* 13 Novembre 1880). Cfr. *Law Report* 1880, *Journal*, II, 144 e sgg.

⁷⁴ C. *West England and South Wales District Bank v. Evans* (*High Court of Justice Exchequer Division* 2 Marzo 1881). *Journal*, II, 397 e sgg. La sentenza si basa sopra il riconoscimento d'una consuetudine, risultata all'udienza dalla testimonianza di molti banchieri. La Corte però, nella motivazione, afferma di sancire a malincuore tale principio, tanto più che risulta dagli interrogatori dei banchieri chiamati a deporre come sia abitudine di cortesia l'avvertire il cliente stesso, benchè non esista assolutamente alcun obbligo al riguardo.

esso sia stato rubato, a meno che esista una prova della consuetudine dei commercianti inglesi di considerarlo negoziabile.⁷⁵

2. Se non appare esplicitamente dalla formula d'un titolo bancario (azione di società) che il diritto di pretenderne il pagamento può estendersi oltre una persona determinata, nessuna consuetudine commerciale ha potere di fare di esso un effetto negoziabile.⁷⁶

Se quindi un banchiere accetti, da chi non aveva diritto di disporre, ed agiva in frode, tale titolo la cui negoziabilità non sia perfetta, il proprietario avrà di fronte ad esso diritto al ricupero, nè potrà il banchiere eccepire la propria buona fede.⁷⁷

3. Non basta la consuetudine commerciale a far considerare effetti al portatore i certificati di azioni consegnati, colla girata in bianco, ad un terzo dal titolare o dai suoi esecutori.⁷⁸

Trasferta di azioni. — 1. Il coesecutore testamentario può negare il riconoscimento alla tra-

⁷⁵ C. *Picker v. London and County Banking Co. Ltd.* (Court of Appeal 1887). *Journal*, VIII, 290 e sgg.

⁷⁶ C. *The London and County B. Co. and others v. The London and River Plate Bank* (J. Ministry 1888). La sentenza, in base a tale principio, sancisce che: « Le azioni delle ferrovie americane non possono ritenersi negoziabili ». *Journal*, IX, 134 e sgg.

⁷⁷ C. *William v. Colonial Bank. The same v. London Chartered B. of Australia* (House of Lords 12 Maggio 1890 a conferma della Court of Appeal 1 Maggio 1888). *Journal*, XI, 441 e sgg.; IX, 605 e sgg. Fu caso dibattutissimo e risolto in massima parte in base all'equità naturale ed all'esame minutissimo delle circostanze in causa. Il principio affermato è quasi identico a quello applicato dalla House of Lords nella citata causa *Sheffield v. London J. S. Bank.*

sferta di azioni fraudolentemente operate colla falsificazione della sua firma dall'altro esecutore testamentario, anche quando la società lo abbia avvertito in tempo delle subdole operazioni di costui ed egli non abbia voluto allora prestarvi fede.⁷⁹

2. Una semplice trasferta in bianco non basta a conferire un diritto di proprietà su azioni e certificati di società, quando sorgano altri diritti prevalenti sui titoli stessi.

Occorre, perchè la trasferta sia valida contro tutti, un atto debitamente redatto e firmato.⁸⁰

Capacità di obbligarsi. — 1. Quando gli amministratori di una società la quale, a norma del proprio statuto, non sia autorizzata ad accettare effetti cambiari, ne accettino tuttavia, firmandoli colla formula *per e a profitto della società (for and on behalf)*, essi sono tenuti al pagamento verso un terzo portatore di buona fede, dacchè il fatto di aver essi firmato colla formola suddetta dimostra ch'essi avevano autorità di accet-

⁷⁸ *Ib.*

⁷⁹ C. *Barton and another v. London and North Western Railway Co.* (Court of Appeal 26 Novembre 1889). *Journal*, XI, 564 e sgg. La sentenza applica rigidamente il disposto del *Companies Clauses Act 1845* s. 18: « I nomi degli esecutori di un azionista morto sono segnati sul registro della società in corrispondenza alle azioni appartenenti al loro autore, ed essi divengono azionisti solidali nella loro rispettiva capacità, quantunque nel registro possano essere designati come esecutori: quindi la trasferta di esse azioni, per esser valida, dev'esser seguita da tutti loro ».

⁸⁰ C. *Powell v. London and Provincial Bank Ltd.* (J. Wright 16 Febbraio 1893). *Journal*, XIV, 208 e sgg.

tare la cambiale a nome della società, o almeno lo fa credere ad un terzo di buona fede.

Essi non possono però venir considerati veri accettanti, dacchè il titolo non li riguarda direttamente.⁸¹

2. Se un banchiere apra un conto corrente ad una società la quale, per un articolo del proprio statuto, non abbia potere di prender in prestito danaro, non ha diritto, in caso di liquidazione, a pretendere il rimborso della passività eventualmente esistente nel conto stesso, ma deve anzi rappresentare al liquidatore tutte le somme che, a nome della società, avesse in qualsiasi tempo esatte e dedicate all'estinzione del suo credito, ritenendo soltanto quelle che egli avesse applicate al pagamento di debiti legalmente dovuti dalla società sua cliente.⁸²

Diritti sulle azioni. — 1. Allorchè una società possiede, in forza del proprio statuto, il diritto di rivalersi sopra le azioni del debito eventuale di un azionista, può far valere tale diritto anche quando l'azionista sia tale solo perchè, in qualità di fidecommissario di un dato contratto, investì in azioni della società stessa i fondi fiduciari.⁸³

⁸¹ C. *The West London Commercial B. Ltd. v. Kilson, Porter and Woodward (J. Smith 1883). Journal, V, 227 e sgg.* Il giudice osservava in proposito che il principio da lui sancito in base all'equità faceva eccezione alla regola per la quale un'azione può solo essere intentata sopra un effetto da chi sia parte in esso.

⁸² C. *Blackburn and District Benefit Building Society v. Cunliffe Brooks and Co. (House of Lords 1888, e Court of Appeal 22 Maggio 1885). Journal, VI, 486 e sgg.*

2. Le parole « primo e permanente diritto » (*first and permanent lien*), colle quali una società affermi nel proprio statuto il diritto che le compete sulle azioni per ogni debito eventuale dell'azionista, le conferiscono soltanto la qualità e gli attributi di primo creditore ipotecario e nulla più.

Quando questo creditore sia avvertito o venga a conoscere che di una nuova ipoteca è stato colpito il fondo vincolato, non può pretendere che le anticipazioni ch'esso continua a fare, siano coperte, come le anteriori, dalla sua ipoteca e che valga anche per esse il suo diritto di prelazione.

Se quindi l'azionista di una società di tal fatta depositi presso un banchiere, a garanzia d'un proprio debito, le azioni a lui appartenenti, ed il banchiere ne avverta la società, questa non può far valere la priorità del proprio

⁸³ C. *New London and Brazilian Bank v. Brocklebank (Court of Appeal 8 Maggio 1882 (Chancery Division. Journal, IV, 66 e sgg.* Si trattava in questo caso di fidecommissari di un contratto di matrimonio il quale li autorizzava ad investire i fondi fiduciari in qualche società commerciale. Essi ne investirono una parte nell'acquisto di azioni di una società anonima, intestandole ad entrambi i loro nomi. Lo statuto della società stabiliva « che essa aveva un diritto *priore a qualunque altro* sulle azioni di qualsiasi azionista, per qualunque somma da lui dovuta alla società stessa, solo o in unione d'altre persone, e che, quando un'azione fosse ritenuta da più persone, la società aveva ugual diritto per ogni credito eventuale verso una o verso tutte ». Si liquidò una ditta nella quale uno dei fidecommissari era interessato, ed alla società restarono due effetti rifiutati di tal ditta per l'importo di L. 4000. Chiese allora di poter far valere il proprio diritto di rivalsa sulle azioni.

La Corte d'Appello fece ragione alla sua domanda.

diritto se non per i crediti anteriori all'avviso stesso.⁸⁴

Ipotecche sul capitale non versato. — 1. Le ipoteche create da una società sopra il proprio capitale non versato (*uncalled*) possono, nel caso di una liquidazione, esser mantenute di fronte ai creditori non guarentiti della società stessa, purchè lo statuto, debitamente interpretato, riconoscesse ad essa società il diritto di creare ipoteche di tal fatta.⁸⁵

Dividendi. — 1. Quando lo scopo di una società, secondo il suo statuto, sia quello di impiegare danaro in intraprese commerciali e consumarne il provento nel pagamento di dividendi, ove, per una causa qualsiasi, il capitale sociale subisca un notevole deprezzamento, la società non è tenuta, col profitto annuale, a compensare tale perdita del capitale, invece di addivenire alla pattuita ripartizione del dividendo fra i soci.⁸⁶

Costituzione di Società. — 1. Chi compra una proprietà e quindi costituisce una società per rivenderla ad essa, si trova, di fronte a tale società, in una posizione di fiducia ed è pertanto in dovere di

⁸⁴ C. *Bradford Banking Co. v. Briggs and Co.* (J. Field 1886, House of Lords 7 Dicembre 1886). *Journal*, VIII, 229 e sgg. La sentenza della H. of L. riformava quella della *Court of Appeal* 1886 (*Journal*, VII, 182 e sgg.) la quale aveva invece fatta ragione alle richieste della società considerando i banchieri come semplici depositari *trustees* delle azioni ed applicando loro in tale qualità il disposto del *Companies Clauses Act 1862* che vieta alle società di tener calcolo dei depositi (*trusts*) creati sulle loro azioni

⁸⁵ C. *In re The Py le Works Ltd.* (J. Stirling 13 Gennaio 1890, *Court of Appeal* 1 Aprile 1890). *Journal*, XI, 334 e sgg.

⁸⁶ C. *Verner v. General and Commercial*

esporre ad essa fedelmente e scrupolosamente i fatti che hanno rapporto alla proprietà in questione e possono influire sul giudizio della società circa la convenienza dell'acquisto.⁸⁷

2. Quando siano adempiute le condizioni richieste dagli art. 6 e 8 del *Companies Act 1862* una società deve ritenersi legalmente costituita, nè vale contro di essa la presunzione di frode che fosse elevata, col pretesto che tutti i sottoscrittori appartengono ad una sola famiglia e che uno di essi sia titolare di tutte le azioni, tranne che di un numero pari a quello degli altri sottoscrittori. Tutto ciò il terzo interessato può agevolmente conoscere, grazie alle garanzie di pubblicità imposte dalla legge, prima di entrare in relazioni colla società stessa.⁸⁸

SERIE 4.^a

(Cambiale)

Bollo. — 1. Il solo fatto di accettare una cambiale recante un bollo superiore al suo valore non costituisce a carico dell'accettante tale una mancanza di diligenza da

Investment Trust Ltd. (*Court of Appeal* 1894). *Journal* XV, 331 e sgg.

⁸⁷ C. *Erlanger v. New Sombrero and Phosphate Co.* (?) Cfr. *Law Report* III, *Appeal Cases* 1218.

⁸⁸ C. *Salomon (pauper) v. Aron Salomon and Co. Ltd.* (*House of Lords* 16 Nov. 1896). *Journal*, XVIII, 33 e sgg. La s. 6 dell'Atto citato sancisce che: « 7 o più persone associate per un legittimo proposito, possono, « firmando un atto legale (*memorandum*) ed « ottemperando agli altri precetti di registrazione voluti, formare una società con o senza « limitazione di responsabilità ».

La s. 8: « Nessun sottoscrittore può possedere meno d'una azione. »

vietargli di far valere in propria difesa la circostanza di un'eventuale alterazione, rendendolo responsabile del danno verso il possessore di buona fede.

La cambiale stessa continua ad essere valida per la somma accettata.⁸⁹

Requisiti essenziali. — 1. Un effetto che abbia la forma di una lettera di cambio, ma a cui manchi la firma del traente, non è veramente una lettera di cambio, e quindi chi ne falsifica la girata non può cadere sotto la penalità stabilita per il falsificatore di cambiali, ma deve venir parificato soltanto al falsificatore comune.⁹⁰

Alterazione. Ricupero. — 1. Quando una cambiale scade ed è presentata in buona fede per il pagamento ed in buona fede è pagata, se è trascorso un tempo tale che la posizione del prenditore possa essere stata alterata, il danaro così pagato non può ricuperarsi dal prenditore stesso, quando anche si ottenga la prova della falsificazione delle girate.⁹¹

Accettazione. — 1. Quando una cambiale, tratta da un commerciante sopra un altro, è presentata a questo per l'accettazione, egli non ha il diritto di alterarla. Può solo rifiutare di accettarla, od

⁸⁹ *Shaffield v. The Earl of Londesborough* (J. Charles 6 Giugno 1894, *Court of Appeal* 12, 19 Dicembre 1894). *Journal*, XV, 560 e sgg.; XVI, 89 e sgg. Nella motivazione della sentenza d'appello la Corte osservava che conviene evitare la eccessiva larghezza nell'affermare la mancanza della diligenza necessaria in materia di cambiali, per non recare un dannoso incaglio al movimento commerciale.

⁹⁰ *C. Rey v. Harper* (*Queen's Bank Division* 21 Maggio 1881). *Journal*, II, 535 e sgg.

accettarla con qualche espressa condizione, non mai alterando l'effetto.

Se poi, malgrado ciò, egli la alteri ed i cambiamenti operati non siano tali da togliere ogni ambiguità, l'effetto continua ad essere negoziabile.⁹²

Completamento. — 1. Una cambiale accettata, dopo maturo esame, col nome del traente in bianco può venir completata aggiungendo il nome del traente, anche dopo la morte dell'accettante.⁹³

Differenza nella somma. — 1. Quando l'ammontare della somma scritta nel corpo di una cambiale differisca da quello scritto in margine, la prima cifra dev'essere ritenuta valida.

Quando un ricevente una cambiale in bianco, con una cifra scritta in margine, altera questa cifra e scrive nel corpo della cambiale una somma superiore, questa somma deve esser pagata al possessore di buona fede, perchè le postille marginali non sono parte essenziale di una cambiale, e la loro alterazione anche fraudolenta non può invalidare il diritto del terzo possessore di buona fede.⁹⁴

Cambiale estera. — 1. Una cambiale estera è valida in Inghilterra, se lo è nel paese di provenienza.

⁹¹ *C. The London and River Plate Bank Ltd. v. The Bank of Liverpool Ltd. and others* (J. Matthew 6 Novembre 1896). *Journal*, XVII, 275 e sgg.

⁹² *C. Decroix Verley et Cie. v. Meyer and Co. Ltd.* (*Court of Appeal* 1890. *House of Lords* 30 Luglio 1891). *Journal*, XI, 525 e sgg.; XII, 574.

⁹³ *C. Carter v. White.* (?) *Journal*, III, 436, sgg.

⁹⁴ *C. Garrard v. Lewis* (*Giudice di Contea* 2 Novembre 1882). *Journal*, IV, 120 e sgg.

Una cambiale non è valida se non è incondizionata o se contiene un altro documento.⁹⁵

2. Nel caso di una cambiale australiana protestata fuori della colonia, il solo risarcimento che può pretendere il possessore è l'ammontare del ricambio, cogli interessi corrispondenti, mentre, se fosse protestata in Australia, il possessore stesso potrebbe chiedere l'ammontare dell'effetto stesso cogli interessi del 10% annui.⁹⁶

Cancellazione di firma. — 1. Una cancellazione nella firma dell'accettante fatta dal possessore, senza l'autorizzazione del titolare, non ha effetto.⁹⁷

Cambiale di favore. — 1. Quando una cambiale di favore è tratta ed accettata nel proposito di guadagnare danaro per il traente e l'accettante, il primo, scontando la lettera coi sensali (*bill brokers*) di Londra, ha dall'accettante un'autorizzazione implicita di traffi-

⁹⁵ C. *In re Boyre Crofton v. Crofton Cannonge's Claims* (J. North 27 Febbraio 1880). *Journal*, VIII, 37 e sgg.

⁹⁶ *In re Commercial Bank of South Australia* (J. North 3 Agosto 1887). *Journal*, IX, 54 e sgg. È l'applicazione dell'art. 57 del *South Australian Bill's of Exchange Act*. 1884, il quale riproduce in gran parte le disposizioni dell'inglese.

⁹⁷ C. *The Dominion Bank and Mandatories v. W. Anderson and Co.* (Court of Appeal 1889). *Journal*, X, 29 e sgg. È l'applicazione di quanto sancisce il *B. of Ex. Act*. Sub. 3.

⁹⁸ C. *Bishop v. Fox Walker and Co.* (Court of Appeal 15 Giugno 1880). *Journal*, II, 55 e sgg. La sentenza ritiene provata la consuetudine generale dei sensali di effetti cambiari in Londra di non operare la regolare girata delle cambiali scontate per un cliente quando essi le riscontano al proprio banchiere, ma di dare ai banchieri stessi una garanzia generale per tutti gli effetti commerciali. Si riferisce poi ai casi precedenti *Lawson v. Wight*

care con essi nel corso ordinario dei loro affari, e conseguentemente i sensali stessi hanno dall'accettante un'implicita facoltà di farsi responsabili della cambiale stessa, sotto la propria garanzia, di fronte ai propri banchieri, e sono, nel caso di fallimento dell'accettante, autorizzati a procedere contro il suo stato finanziario per quanto hanno pagato ai banchieri rispetto alla lettera da essi garantita, e per gli interessi di tal somma.⁹⁸

Girata. — 1. La girata della cambiale trasferisce anche l'ipoteca che la garantisce.⁹⁹

2. Una cambiale può solo esser accettata dal trattario al quale è indirizzata, o da qualcun altro per conto ed onore di lui o di qualcuno dei giranti.

Il girante diviene soltanto responsabile verso i possessori successivi della cambiale, non verso il traente o l'accettante.

Una firma posta sul dorso di una

(*J. Kindayley*) e *In re Swan's Estate* (Court of Appeal of Ireland).

⁹⁹ C. *Duncan Fox and Co. Robinson and Co. v. South and North Wales Bank, S. C. Radford, Radford and Sons ecc.* (House of Lords 27 Nov. 1880). *Journal*, II, 322 e sgg. La sentenza si basa sulla considerazione che chi accetta una cambiale sa che, per il fatto della propria accettazione, egli fa un atto che lo rende responsabile di essa di fronte a qualunque giratario che in seguito la paghi. Il giratario è una garanzia per il pagamento al possessore e, avendolo pagato, deve approfittare delle garanzie.

Il principio sancito è, nella pratica, importantissimo e si fonda su molti giudicati anteriori i quali furono accuratamente citati e dibattuti nella discussione che precedette la sentenza. Cfr. il *Lords Journal*, 27 Nov. 1880.

Tale principio asseriva pure la Cassazione di Torino 7 Settembre 1883, la C. d'Appello di Catania 9 Marzo 1885 e la stessa il 24 Marzo 1891. VIDARI e BOLAFFIO, *Ann. Crit. di Giur. com.*, II, 47; III, 75; IX, 62.

cambiale non può rivestire chi la scrive della qualità di garante per l'accettante, perchè è necessario, secondo le disposizioni di legge, che la garanzia di pagamento per un debito altrui sia espressa per iscritto e firmata esplicitamente dalla parte che se ne assume il peso.¹⁰⁰

3. Benchè sia regola generale che il girante di una cambiale il quale ne divenga in seguito il prenditore, non ha diritto ad alcuna azione contro i giranti successivi, perchè esso stesso è responsabile verso di loro, pure, quando appaia evidente dai fatti che uno di tali giranti abbia inteso farsi garante al primo pel pagamento dell'effetto, egli deve ritenersi obbligato.¹⁰¹

4. La regola secondo cui, in conformità delle leggi mercantili, il primo girante è tenuto ad indennizzare i successivi, quando nulla consti in contrario, non si applica al caso in cui esplicitamente appaia che due o più giranti firmarono quali cosicurtà, nel quale caso essi sono obbligati ad uguale contribuzione: e ciò in forza del principio che dice doversi tener conto sempre di tutte le circostanze che accompagnarono la fabbricazione della cambiale.¹⁰²

5. Quando una cambiale è girata

¹⁰⁰ *C. Sterle and others v. M. Kinlay* (House of Lords 14 Giugno 1880) *Journal*, II, 507 e sgg. *Law Report. Appeal Cases*, V, 754.

¹⁰¹ *C. Wilkinson and Co. v. Unwin* (Court of Appeal 1881). *Journal*, III, 110 e sgg. Nel fatto W. aveva venduti ad U. certi beni a credito alla condizione che la madre di esso U. garantisse due cambiali ch'esso tirò su lui. L'U accettò le lettere, W. le girò alla madre di U. la quale le girò a sua volta. Richiesta poco dopo di pagamento eccepi che W. era responsabile verso di lei come traente

all'estero, se si intese implicitamente di applicare ad essa le regole delle cambiali inglesi (per quanto riguarda gli accettanti), e la girata fu fatta nel modo col quale ordinariamente si fanno le girate in Inghilterra, la girata stessa è valida e l'accettante non può sollevare alcuna obbiezione riguardo ad essa.¹⁰³

6. Non compete al traente una cambiale alcuna azione contro il girante, anche quando esso traente sia divenuto uno dei giranti successivi, a meno che risulti in modo non ambiguo dalle prove addotte che, nell'atto di presentare la cambiale alla firma di esso girante, gli si fosse esplicitamente significato dovere la sua girata significare garanzia verso il traente, od un accordo in tal senso appaia manifestamente da un apposito contratto.¹⁰⁴

Possessore legittimo. — La disposizione del *B. E. A. s. 29* relativa al possessore legittimo (*holder in due course*) di una cambiale o d'una nota promissoria, non si applica al titolare di essa, e l'emittente può, nel caso gli sia stata carpita, con inganno o con abuso della sua confidenza, la firma apposta all'effetto, far valere a proprio discarico le circostanze della frode.

e primo garante. La Corte, confermando la sentenza di prima istanza, respinse le sue ragioni.

¹⁰² *C. Macdonald v. Whitfield* (Privy Council 1884). *Journal*, V, 37 e sgg. È la riparazione di una sentenza della *Court of Queen's Bench for lower Canada* 27 Settembre 1881.

¹⁰³ *In re Marseilles Extension Railway and Sand Company v. Smallpage's and Brandon's Cases* (J. Pearson 9 Giugno 1885). *Journal*, VII, 45 e sgg.

¹⁰⁴ *C. Mander v. Evans and Rose* (Court of Appeal 1888). *Journal*, X, 98 e sg.

Qualora questa risulti e si ammetta che egli non mancò della necessaria diligenza, egli non è tenuto al pagamento.¹⁰⁵

Per possessore legittimo si deve intendere solo colui al quale l'effetto fu negoziato, non chi è parte in esso.¹⁰⁶

Pagamento in buona fede. — 1. La protezione che la s. 60 del *Bills of E. A.* accorda al trattario di una cambiale il quale la paghi nel corso ordinario dei propri affari e in buona fede, anche quando la girata ne sia falsificata, non si applica al caso in cui traente o trattario siano la stessa persona, come avviene nel caso di una cambiale tratta da una succursale d'una casa bancaria sulla casa principale.

Ciò ammettendo si creerebbe al banchiere una condizione privilegiata di fronte a quella d'un privato qualunque.¹⁰⁷

Effetto al portatore. — 1. L'inserzione fraudolenta nel testo di una cambiale del nome di una persona reale può considerarsi come la designazione di un prenditore immaginario, agli effetti della s. 6. 3 *B. of E. A.*, e l'effetto considerarsi al portatore.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *C. Lewis v. Clay* (Queen's Bench Division 18 Dicembre 1897). *Journal*, XIX, 92 e sgg., *Times* 30 Novembre e 1 Dicembre.

Il magistrato nota come casi simili siano assai rari in Inghilterra, anche grazie alla rigidità ed al carattere delle leggi sul bollo, ma come essi siano invece comunissimi negli Stati Uniti d'America, dove la legislazione al riguardo è assai complicata. Cita pertanto parecchie sentenze americane che sanciscono un principio giuridico analogo a quello da lui applicato.

¹⁰⁶ Tale interpretazione della legge si basa sull'esame e sul confronto accurato delle s. 20, 21, 29, 30, 38, 83, 84, 88, 89 del *B. of Ex. A.*

Requisiti di validità. — 1. Non è assolutamente necessario che i nomi degli aventi parte in una cambiale siano espressamente scritti, purchè da altre indicazioni dell'effetto essi risultino con sufficiente certezza.¹⁰⁹

SERIE 5.^a

(Chèques)

Responsabilità del trattario per uno chèque incrociato. — 1. Se il titolare di un *chèque* incrociato lo giri ad altri con girata speciale, impostandolo al suo indirizzo, e, durante la trasmissione, un terzo, avuto tra mano l'effetto, ne alteri la girata sostituendone una in testa propria, la banca trattaria, ove paghi l'effetto, è responsabile verso il legittimo giratario.¹¹⁰

C. post-datato. — 1. Il traente di un *chèque* post-datato, dato in pagamento, non ha alcun obbligo di sospenderne il pagamento prima della sua data, per vantaggio d'un terzo.

Se, p. e., prima della data del pagamento esso traente viene a cognizione del fallimento del titolare del *chèque* stesso, non è per nulla obbligato, per il beneficio

¹⁰⁷ *C. Simpson Cullingsford and Co. v. The Bank of Africa Ltd.* (Lord Mayor's Court 5 Agosto 1898). *Journal*, XIX, 419 e sg.

¹⁰⁸ *C. Vagliano Brothers v. The Gov. and Co. of The Bank of England.* *Loc. cit.*

¹⁰⁹ *C. Gray v. Milner* cit. in *Journal*, XIX, 32. In tal senso si pronunziava anche la Cassazione francese. Cfr. NORGUIER, *Des lettres de change*, 130.

¹¹⁰ *C. Kleinwort Sons and Co. v. Comptoir National d'Escompte de Paris* (*J. Cave* 18 Aprile 1894). *Journal*, XV, 558 e sgg. e *C. Lacave and Co. v. Crédit Lyonnais* (*J. Collins* Novembre 1896). *Journal*, XVIII, 97 e sgg., *The Times* 20 Novembre 1896.

dei creditori del fallimento, di notificare al proprio banchiere una sospensione nel pagamento, esponendosi per tal modo ad un'azione per parte del possessore di buona fede.

Se il *chèque* pertanto fu dato dal traente al titolare, in buona fede e come valore, senza ch'egli sapesse del costui fallimento di cui solo dopo si fece la denuncia richiesta dalla sec. 94, s. 3, del *Bankruptcy Act* 1869, il curatore del fallimento non può recuperare l'importo del *chèque* da esso traente. ¹¹¹

2. Uno *chèque* od una cambiale post-datata, non cessa perciò di essere uno *chèque* od una cambiale.

È quindi un effetto negoziabile anche se girato prima della data di pagamento. ¹¹²

Sospensione del pagamento. —

1. Il pagamento di uno *chèque* può venir sospeso dal traente solo fino a tanto che esso si trova tra le mani del suo titolare; ma non lo può più dal momento che è passato tra le mani d'un terzo dietro corrispettivo, dacchè il *chèque* è, come la cambiale, titolo eminentemente negoziabile e chi l'ha ricevuto in pagamento ha diritto ad esigere a sua volta il pagamento ove, all'atto della presentazione, gli venga negato. ¹¹³

Negoziabilità. — 1. Uno *chèque*

¹¹¹ *Ex parte Richdale in re Palmer* (Court of Appeal 19 Gennaio 1882), *Journal*, III, 284 e sgg.

¹¹² *C. The Royal Bank of Scotland v. Tottenham* (J. Wills 4 Luglio 1894, Court of Appeal 1894). *Journal*, XV, 388 e sgg.; 565 e sgg.

¹¹³ *C. M. Lean v. The Clydesdale Banking Co.* (House of Lords 27 Novembre 1883) *Journal*, V, 212 e sgg.

non cessa di essere negoziabile e trasferibile per effetto d'un incrociamiento speciale, ma, per toglierli tali qualità, conviene che ne esprima l'intenzione in modo esplicito e non ambiguo. ¹¹⁴

Negligenza del cliente. — 1. Quando, a nome di un cliente, si presentano ad una banca dei *chèques* falsificati ed egli, benchè avvertito dai banchieri dei dubbi insorgenti sull'autenticità della firma, non prende in considerazione questo fatto ed afferma che tutto è in piena regola, non può poi, quando s'accorga della falsità dei *chèques* stessi, reclamarne, ai banchieri che li pagarono, il risarcimento, dacchè mancò in lui la necessaria diligenza. ¹¹⁵

2. Quando uno *chèque* è fatto con negligenza tale da esporre la banca a pagare ciò che non fu scritto, essa non è responsabile di una eventuale falsificazione.

La negligenza deve essere apprezzata dal giudice.

Chi, scrivendo la cifra di un *chèque*, lo faccia in modo che sia possibile inserirvi altre cifre è, per ciò solo, colpevole di negligenza e non può accusare la banca trattaria di illegale pagamento. ¹¹⁶

Qualità di cliente. — 1. Non può considerarsi cliente, agli effetti della s. 82. *B. of E. Act*, un in-

¹¹⁴ *C. The National Bank v. Silke* (Court of Appeal Dicembre 1890) *Journal*, XII, 57 e sgg. La sentenza non fa che applicare il disposto del *B. of Ex. A.* s. 8.

¹¹⁵ *C. Chatterton v. London and County Banking Co. Ltd.* (J. Day and a special jury. 16 Aprile 1890). *Journal*, XI, 333 e sgg.

¹¹⁶ *C. Marcussen v. Birbeck Bank* (I. Mathew and a special jury 28 Febbraio 1890). *Journal*, XI, 403 e sgg.

dividuo ignoto alla banca, che per la prima volta si presenti ad essa con uno *chèque* da riscuotere. ¹¹⁷

Prescrizione. — 1. La prescrizione determinata dallo *Statute of Limitations* incomincia a decorrere, per uno *chèque* datato in bianco e condizionale, dal momento in cui, per l'avverarsi della condizione, esso sarebbe divenuto pagabile. ¹¹⁸

Negoziabilità dei chèques dopo la scadenza. — 1. La regola delle cambiali e note promissive per la quale chi le riceve dopo la loro scadenza le prende sul semplice credito e può rimanere in una posizione non migliore del suo girante non si applica ai *chèques*.

Ciò perchè le cambiali e le note promissorie si negoziano per lo più solo nel tempo che precede la loro scadenza, e, dopo, vi ha presunzione bastevole per ritenerle sospette, il che non avviene pei *chèques*. ¹¹⁹

Pagamento per impostazione. — 1. Quando esista la richiesta del creditore al debitore di mandargli uno *chèque* per la posta, il fatto di averlo impostato equivale al pagamento. ¹²⁰

¹¹⁷ C. *Matthews v. Brown and Co.* (County Court Judge 1893, Divisional Court 1894). *Journal*, XV, 385 e sgg. L'articolo citato è del seguente tenore: « Quando un banchiere riceve uno *chèque* incrociato generalmente da un cliente, il quale non abbia titoli legali sopra tale effetto, esso banchiere non incorre in nessuna obbligazione o responsabilità verso il vero proprietario del *chèque* stesso ». Nel senso enunciato si pronunciano ancora le sentenze *Lacave and Co. v. Crédit Lyonnais* (J. *Collins* Novembre 1896). *Times* 20 Nov. 1896 e *Journal*, XVIII, 97 e sgg. e *Bissel v. Fox* cit. in *Journal*, 76.

¹¹⁸ C. *Bethell v. Bethell* (I. *Stirling* 17 Gennaio 1887). *Journal*, VIII, 284 e sgg.

Tale richiesta però deve essere espressa, nè è lecito presumersela basandosi sopra una pretesa consuetudine di affari tra le parti.

Ove non si possa far constare di essa richiesta, l'impostare uno *chèque* non equivale in alcun modo a pagarlo. ¹²¹

Nazionalità. — 1. Un *chèque* incrociato il quale sia ricevuto e segnato a registro da una banca inglese è per ciò stesso soggetto alla legge inglese, quando anche la banca stessa non sia che una succursale di una banca estera appartenente a paese dove una diversa legislazione disciplini questa materia. ¹²²

Rifiuto di pagamento. — 1. Il trattario di uno *chèque*, il quale senza giusta causa ne rifiuti il pagamento, è responsabile dei danni. ¹²³

Definizione di chèque. — 1. *Chèque* non è se non una specie del genere lettera di cambio. ¹²⁴

¹¹⁹ C. *The London and County Banking Co. v. Groome* (?). *Journal*, III, 233 e sgg.

¹²⁰ C. *Norman v. Richetts* (?). *The Times Law Rep.* 182 cit. in *Journal*, XVIII, 442.

¹²¹ C. *Pennington v. Crossley and Sons Ltd.* (Court of Appeal 15 Luglio 1897). *Journal*, XVIII, 441 e sgg.

¹²² C. *Lacave and Co. v. Crédit Lyonnais* (I. *Collins* Novembre 1896). *Journal*, XVIII, 97 e sgg. Si verificò tale conflitto di legislazione nel caso suddetto già altrove citato. La Francia non possiede legge sui *chèques* incrociati ed il banchiere che paghi in buona fede uno di tali *chèques* ad un qualsiasi possessore non è responsabile delle falsificazioni eventuali della girata. Ciò non avviene invece, come avvertimmo, in Inghilterra.

¹²³ C. *Marzetti v. Williams* cit. in *Journal*, XIX, 25.

¹²⁴ C. *Lean v. Clydesdale Bank* cit. in *Journal*, XIX, 23.

III.

Benchè la semplice lettura delle sentenze da me raccolte e riferite basti a mostrare nelle sue linee generali il carattere della giurisprudenza inglese relativa alla pratica bancaria, lumeggiando i criterî coi quali il magistrato togato ed il popolare comprende, interpreta ed applica la legge, nondimeno io credo non inutile nè oziosa debba riuscire una breve sintesi riassuntiva della materia esaminata per poter giungere a quelle conclusioni pratiche alle quali deve condurre ogni studio che abbia per base l'esame sperimentale dei documenti e dei fatti.

E lo credo tanto più in quanto, per l'enorme sviluppo e la capitale importanza assunta dalle banche nelle operazioni commerciali del Regno Unito, le regole costanti della loro vita e le leggi che disciplinano i loro rapporti quotidiani assorgono per noi alla dignità di veri e propri insegnamenti ai quali ci è necessario riferirci e che ci è d'uopo seguire, ove si voglia avviare la disordinata e confusa congerie delle nostre consuetudini bancarie, e la babilonica incertezza della giurisprudenza relativa verso quella meta positiva e sicura che è imperiosamente richiesta dalle esigenze giuridiche ed economiche del paese. Pochi appunti pertanto e qualche osservazione, prima di concludere.

*
*
*

Chi pur superficialmente prenda a considerare una serie di sentenze emanate dai Tribunali del Regno Unito, ponendo a confronto i principî giuridici in esse sanciti con quelli consacrati dalla legge da cui derivano, resterà subito colpito dalla precisione mirabile e dallo scrupolo di deferenza assoluta coi quali questi due termini, la dottrina applicantesi ai singoli casi e quella immutabile delle disposizioni positive, si accordano ed armonizzano, senza dar luogo mai a contraddizioni od a conflitti.

La verità è però, e qui soprattutto sta la superiorità incontrastabile di quella giurisprudenza sulla nostra, che la ossequenza del magistrato inglese alle disposizioni legislative non si spinge mai fino a quel servilismo gretto ed ignorante il quale, invece di aiutare l'armonico svolgimento e promuovere il razionale progresso dei principî giuridici, comunicando loro una elasticità tale da renderli atti a comprendere e risolvere il massimo numero di casi pratici, li rinchiude sempre più nella cerchia angusta, ristretta ed infeconda di una misera interpretazione letterale.

Basta leggere attentamente qualcuna delle motivazioni colle quali quei giudici spiegano ed accompagnano il dispositivo dei loro pronunziati per isorgere fino a qual grado, e come profondamente, e come dottamente

siano compenetrati ed imbevuti dello spirito intimo e proprio della legge che son chiamati ad applicare, e come in essi sia viva e continua la preoccupazione di sviscerare la fattispecie considerata in ogni sua più riposta e più minuta parte, per procurarne una soluzione la quale corrisponda non ad un astratto dettato di scienza giuridica soltanto, ma ancora ad un concetto illuminato e sicuro di vera e serena giustizia.

Gli è perciò che dalla considerazione della giurisprudenza relativa ogni legge inglese si illumina d'una luce, la quale, pur mantenendone intatte le caratteristiche e la natura, ne allarga e ne rende più perspicue e più chiare la contenenza e la portata; onde ci appare d'un tratto manifesta la somma portentosa di scienza, unita all'efficacia mirabile di spirito pratico vero mercè cui può il popolo britannico guardare con orgoglio al corpo di dottrine giuridiche che lo regge; il quale, non cristallizzandosi mai in forme immutabili, prosegue, vario nella sua unità, duttile e mutevole nella sua coerenza, la vita, i bisogni e le tendenze della nazione, adattandosi con spirito insuperabile di appropriazione, alle multiformi vicende della sua fortuna.

Se, per quanto ha rapporto alla importantissima ed intricata materia cambiaria, il *B. of Ex. Act* prevede e risolve in anticipazione la massima parte delle

questioni più spesso insorgenti, altri casi assai frequenti e di capitale rilievo per la pratica bancaria si presentano, ai quali la legge non provvede direttamente, e che appaiono assai disagiati per la molteplicità degli statuti e dei *bills* dalle parti invocati, per il numero delle autorità citate e soprattutto per l'importanza dell'autorevole precedente che la sentenza può e deve creare.

Ora è appunto in questi casi dubbî, dove più vasto campo è lasciato all'arbitrio della sua autorità, che il magistrato inglese dimostra un senso pratico meraviglioso, conciliante lo spirito delle disposizioni giuridiche che informano la materia colla preoccupazione dell'opportunità più assoluta e collo scrupolo dell'equità più severa.

Le sentenze, da me riportate, relative al privilegio della Banca d'Inghilterra; quelle che hanno rapporto alla responsabilità dei banchieri circa i depositi ricevuti, circa l'operato dei loro agenti e commessi; e quelle che si riferiscono al valore giuridico dei libri commerciali; i giudicati attinenti a diritti ipotecarî d'ogni natura, alla negoziabilità degli effetti bancarî, ai diritti ed agli obblighi delle società di fronte agli azionisti ed ai terzi; ed i dettati che sciolgono i conflitti generantisi dai quotidiani rapporti dei banchieri coi loro clienti, ci porgono esempî continui di un siffatto retto modo di intendere

l'altissimo ufficio cui il giudice è preposto.

Anche per ciò che riguarda le cambiali, i *chèques* ed i vaglia cambiarî, la cui materia si presenta mirabilmente distinta e specificata in uno dei rari esempî di codificazione che possenga la legislazione inglese, pochissime sono le sentenze rappresentanti nulla più che un riferimento materiale alle disposizioni dell'uno o dell'altro articolo; ma quasi tutte hanno per base un maturo, oculato e dotto confronto di casi analoghi e di giudicati anteriori; tutte apprezzano, studiano, raffrontano, scrutano, con minutezza di ricerca e precisione di indagine, i menomi fatti e le più insignificanti circostanze della causa; da tutte scaturisce ed emana un'applicazione nuova, un principio pratico, un insegnamento fecondo.

Certo, non giova negarlo, la coscienza dell'azione inapprezzabilmente benefica che la libertà del commercio bancario esercita sulla prosperità economica dell'Inghilterra, induce nei giudici la preoccupazione continua di incoraggiarne e promuovere vie meglio la facilità dei rapporti. A questo intendimento

¹²⁵ Lo dimostrano specialmente quelle sentenze che, intese a risolvere una questione di diritto comune, hanno rapporto colla giurisprudenza bancaria soltanto perchè una delle parti in causa si trovò ad essere un banchiere. Di queste reputai opportuno riportare qualcuna affinchè meglio apparisse la verità della sovra esposta osservazione.

¹²⁶ Generalmente parlando però la legge, rettamente interpretata nel suo spirito, favorisce il banchiere. Essa concede infatti quasi

essi sacrificano talvolta, senza soverchio rimpianto, un concetto astratto di filosofia giuridica assoluta, preoccupati soprattutto di non inceppare con precedenti funesti il libero e fecondo campo degli affari; ¹²⁵ e quando la legge, colla sua precisa parola o con un significativo silenzio vieti un'interpretazione siffatta, ne invocano coraggiosamente e risolutamente la riforma. ¹²⁶

Ma tale gelosa cura degli interessi commerciali non va mai fino al punto di ledere, in omaggio ad un vantaggio opportunistico, le basi dell'equità naturale tutelante i diritti dei terzi.

Nei casi in cui il diritto del banchiere e quello di un suo cliente si trovino in opposizione, il magistrato esamina con cura anche più gelosa e più minuta tutti i fatti attinenti al rapporto giuridico che tra essi intercede, tiene conto scrupolosissimo di tutti gli elementi incerti, consuetudine speciale, buona fede, accordo amichevole ecc., a proposito dei quali la legge tace, e che son pur tanta parte di una oculata giustizia; ricorre, quando più dubbia appaia la questione di fatto, al verdetto di una saggia e diligente giuria, ed in base

sempre, nei casi incerti, la massima larghezza d'apprezzamento al giudice competente, facendo, come vedemmo, dipendere la risoluzione della fattispecie dalla arbitraria determinazione di circostanze di fatto (quale p. e. il grado di diligenza usato dalle parti), od anche dalla semplice interpretazione d'una parola. A tali concessioni l'istituto della giuria, costantemente chiamato a sentenziare sul fatto, aggiunge una garanzia ed un carattere di praticità affatto eccezionali.


ad esso, chiaramente esponendo e largamente motivando le circostanze tutte della causa e le ragioni del convincimento proprio, pronuncia una sentenza la quale è per lo più documento e modello di alto e profondo sapere.


Allo studioso italiano, avvezzo purtroppo a veder applicati nella patria sua più spicci e comodi metodi e meno astrusi criterî di convincimento e di giudizio, la considerazione di quella giurisprudenza logica, serena, armonicamente progressiva e sapientemente ordinata, che senza esitazioni e senza contraddizioni gravi, benchè pur senza ostinazioni colpevoli, si svolge sicura e tranquilla, accompagnando e favorendo della sua azione confortatrice il libero incremento delle attività economiche e sociali del paese, non può a meno di destare nell'animo un'ammirazione profonda, unita, ahimè! ad un triste senso di sconforto.


L'abisso che separa la contraddittoria confusione della nostra giurisprudenza economica dalla limpida chiarezza e serenità dell'inglese non è certo facilmente nè rapidamente colmabile.


Ma perciò appunto per l'ardua altezza della meta cui dobbiamo tendere con tutte le forze, per le disagiati asperità che ci è d'uopo attraversare, lo studio di quel mirabile modello inesorabilmente s'impone.


Solo il coraggio di guardare con franco animo e sincero intendimento di bene a ciò che è più alto e migliore di noi dà la forza di indirizzare risolutamente le energie della volontà e del pensiero ad una finalità superiore di perfezionamento indefinito, stimolando quella emulazione che è elemento indispensabile di ogni ascensione umana verso il progresso.











BIBL

UNIVERSITÀ DI TORINO

f
16

Dott. GIUSEPPE PRATO

PPUNTI

DI

DENZA BANCARIA

NGHILTERRA

merciale, vol. XVII, fasc. 3, anno 1899).

FIRENZE

MENTO PELLAS

I E CHITI Successori.

1899.

INVENTARIO

N. IFF 2475

